

XXX.

TORNATA DELL'11 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Discorso del Senatore Borgatti* — *Parole dei Senatori Pescatore e Borgatti per fatti personali* — *Discorso del Ministro* — *Considerazioni del Senatore Mauri* — *Ricerca del Senatore Pantaleoni* — *Dubbi del Senatore Vitelleschi e sua proposta di rinvio dell'articolo alla Commissione* — *Risposta del Relatore ai Senatori Mauri e Vitelleschi* — *Osservazione del Senatore Arrivabene* — *Comunicazioni della Presidenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e il Commissario Regio. Più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Ugolino della Gherardesca domanda un congedo di un mese, per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Signori Senatori! Quanto mi rallegrai nella tornata di lunedì, allorchè si discuteva il titolo dei così detti *reati contro la religione*, che l'onorevole Senatore Pescatore

recasse la sua autorevole parola in una questione, che bastava ridurla ai suoi veri termini per risolverla facilmente, com'è avvenuto, altrettanto mi dolgo che egli abbia ora sollevata cotesta questione, a proposito del titolo: — *Degli abusi dei ministri del culto* — che stiamo discutendo. Me ne dolgo prima di tutto perchè mi pare che cotale questione non sia opportuna; sia anzi fuori affatto di proposito; e mi sembra che vi si opponga perfino una questione pregiudiziale, come in breve dimostrerò.

Me ne dolgo inoltre perchè in una delle tornate precedenti, alludendo egli a me, profferì sul mio conto un giudizio il quale, mio malgrado, mi obbliga a fare quello che a me, meno di ogni altro, si converrebbe in questo grave Consesso: parlare cioè di me e delle opinioni da me costantemente professate e difese su questo argomento.

E badate, o Signori, che se veramente non si trattasse che della persona mia e delle mie opinioni, io non oserei certamente di intrattenervi, specialmente in questa circostanza; o tutt'al più mi limiterei a ringraziare l'egregio Senatore Pescatore dell'onore compartitomi, e lo pregherei soltanto di dirmi d'onde egli abbia tratto motivo di asserire, siccome asserì, che io

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

interpreti la celebre formula cavouriana della *Libera Chiesa in libero Stato*, in una maniera troppo assoluta.

Ma qui non si tratta soltanto di me e delle mie opinioni; si tratta ancora di persone, le quali hanno un'importanza politica, che certamente non ho io. Si tratta di opinioni, che io ho dovuto più volte sostenere in nome dell'Amministrazione, di cui ebbi l'onore di far parte, e specialmente in difesa di un notissimo progetto di legge, presentato alla Camera elettiva nella tornata del 17 gennaio 1867, da me, come Ministro della Giustizia e dei Culti, insieme all'illustre Senatore Scialoja allora Ministro delle Finanze.

Il primo titolo di quel progetto, composto di cinque articoli soltanto, era rivolto a stabilire le massime fondamentali del nostro diritto pubblico interno sulla libertà religiosa e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa cattolica nel Regno: e di cotesto titolo solamente io assunsi una responsabilità diretta, piena ed incondizionata, che ho sempre mantenuta e mantengo.

A questa circostanza si aggiunge ancora la seguente; ed è, che quando nel 1867 si discuteva nell'altro ramo del Parlamento il progetto di legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, io ebbi incarico dai miei amici politici di rispondere agli attacchi virulenti, alle accuse partigiane, alle ingiurie insidiose e maligne che si facevano contro il Ministero Ricasoli, tanto a riguardo del ricordato progetto sulla libertà della Chiesa, quanto per la così detta *missione Tonello*.

Ed avendo io adempiuto al ricevuto incarico come meglio seppi, nella tornata del 9 luglio 1867, sorse dopo di me uno degli oratori più eloquenti della destra politica della Camera, il quale dichiarò che le idee da me esposte e difese erano, come egli si esprime, la *bandiera*, ch'egli stesso e i suoi amici politici si prefiggevano di seguire.

Ma non basta, o Signori: l'anno scorso venne in luce un libro sulla *Libertà della Chiesa*, di un distinto pubblicista lombardo, il signor Piola: e anche in questo libro mi si fa, sino dalle prime pagine, l'onore di affermare che la *destra parlamentare accoglierà le idee delle quali era stato interprete il Borgatti nel progetto di legge che esso come Ministro di Giustizia e dei Culti aveva presentato alla Camera il 17 gennaio 1867*.

Indi, proseguendo, si sostiene in quel libro, e si pretende di dimostrare, siccome pretese di dimostrare l'altro giorno l'onorev. Senatore Pescatore, che cotali idee non sono compatibili colle necessarie guarentigie dello Stato.

Ma, se l'illustre Piola, e così pure il chiarissimo Pescatore, avessero avuto la pazienza di leggere attentamente ciò che io ho detto e scritto su cotesto argomento in diverse circostanze, e principalmente tutto quello, che ebbi l'onore di esporre alla Camera dei Deputati, in occasione della discussione per il citato progetto di legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, nelle tornate del 9 e 15 luglio 1867; e nella circostanza in cui si discuteva il successivo progetto di legge delle così dette *guarentigie pontificie*, e della libertà della Chiesa, nelle tornate del 3 e 14 febbraio, ed del 15 e 17 marzo 1871, avrebbero entrambi veduto e toccato con mano che, fermo sempre nel fondamentale concetto che la libertà della Chiesa, come ogni altra libertà, o religiosa, o politica, o civile, non sia da confondersi nè col privilegio, nè colla licenza, e che coloro i quali parlano di libertà *assoluta*, di libertà *eccessiva*, di libertà *sconfinata*, mostrano di non avere una idea precisa e ben determinata della libertà, poichè la libertà *eccessiva* o *sconfinata*, come essi sogliono esprimersi, non è libertà, ma è licenza; fermo, dico, in cotale concetto, io mi dimostrai costantemente sollecito e zelante delle necessarie prerogative dello Stato più assai dei miei contraddittori. Imperocchè il metodo, o sistema, da me eseguito è molto più efficace a guarentire la indipendenza e la sicurezza dello Stato di quello vagheggiato dagli onorevoli Piola e Pescatore e da altri della scuola giurisdizionalista.

Avrebbero inoltre veduto gli egregi miei contraddittori, che se io ho avuto più volte l'onore di rappresentare, intorno a cotesta grande questione, una parte della destra parlamentare, tuttavia alcuni degli uomini autorevoli di quel partito politico, a cui mi onoro sempre di appartenere, dissentirono e dissentono alquanto da me sopra qualche punto fondamentale della questione stessa.

Ciò si fece manifesto nelle discussioni parlamentari che voi, o Signori, mi avete permesso di ricordare; e più particolarmente si rese ciò palese l'anno scorso, quando l'onore-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

vole Ministro di Grazia e Giustizia presentò all'altra Camera il progetto di legge per rendere la celebrazione del matrimonio civile obbligatoria pria del rito religioso. In quella circostanza fu pubblicato un mio modesto scrittarello col titolo — *Il matrimonio civile e il matrimonio ecclesiastico*, di cui, se il Senato me lo consente, leggerò qualche brano, poichè in esso mi studiai di esporre la dottrina della libertà della Chiesa, da me costantemente professata e difesa, con quella precisione e chiarezza che per me si potevano maggiori.

Ripeto che io non credo che la questione della libertà della Chiesa sia stata qui sollevata opportunamente; ma siccome ciò è avvenuto, e diversi oratori l'hanno trattata ampiamente, spero che il Senato vorrà consentire anche a me di seguire l'altrui esempio, molto più che io sono stato tratto nella discussione, mio malgrado, e posto nella necessità di difender me e i miei amici politici dalla accusa che ci è fatta di professare, in proposito, una dottrina opposta agl'interessi, alla sicurezza e alla indipendenza dello Stato.

Nel ricordato mio scrittarello adunque, dopo di aver dimostrato che a tre soltanto, e non a quattro, si riducono sostanzialmente i modi, o sistemi, (come li chiama l'onorevole Senatore Pescatore) onde possono essere regolati i rapporti dello Stato colla Chiesa; secondo che:

1. O si consideri la Chiesa cattolica, politicamente e giuridicamente parlando, in quella universalità giuridica e politica, a cui essa pretende tuttavia; quale una società religiosa parallela alla società civile, secondo la formula stessa, che predilige l'onorevole Senatore Pescatore; quale una potestà pubblica *extraterritoriale*, che tratta da pari a pari, come da Stato a Stato, con le singole potestà politiche territoriali; e in questo caso voi sarete spinti inevitabilmente o alla lotta incessante delle due potestà, o alla tregua artificiale e passeggera dei concordati:

2. O si considera la Chiesa cattolica come una istituzione pubblica, inseparabile ed integrante dello Stato; e in questo secondo caso voi andrete di filo alla *Chiesa dello Stato*; avrete necessariamente una Chiesa ufficiale; avrete un Re-Papa, come nel primo caso avreste un Papa-Re:

3. O finalmente si considera la Chiesa cat-

tolica, sempre giuridicamente o politicamente parlando, in quanto è dessa circoscritta al territorio dello Stato, come una istituzione privata, eguale ad ogni altra istituzione interna, ed autonoma; e in questo caso soltanto vopotrebbe risolvere il gravissimo problema, in armonia colle guarentigie necessarie allo Stato, e coll'indipendenza spirituale della Chiesa.

Dimostrato questo, io soggiungeva nel citato scrittarello:

« Da ciò segue che per applicare rettamente ed utilmente, sia per lo Stato, sia per la Chiesa medesima, la celebre formula di *libera Chiesa in libero Stato*, è forza smettere il vietato concetto delle due potestà, e considerare la Chiesa, politicamente e giuridicamente parlando, in forma di una associazione od istituzione privata, la quale, in quanto è compresa nel territorio dello Stato, deve indeclinabilmente, per la necessità stessa della sua reale esistenza, e nel suo medesimo interesse, essere sottoposta, ugualmente che ogni altra associazione od istituzione interna, al giure pubblico e politico dello Stato, o, come suol dirsi, al *diritto comune*. In siffatta guisa, stabilita l'uguaglianza politica e giuridica della libertà della Chiesa; con tutte le altre libertà interne, la soluzione del problema dipende (come avvisa sapientemente il Mamiani, mio illustre maestro ed amico, nel capitolo decimoprimo della sua classica opera della *Teorica della Religione e dello Stato*) dal *doversi ampliare il diritto comune* per forma che tutte le libertà interne, e quindi anche la libertà della Chiesa, possano, dentro l'orbita propria e nei limiti della propria e rispettiva autonomia giuridica, conseguire quel maggiore sviluppo, che sia compatibile coll'altrui diritto, coll'ordine pubblico e colla sicurezza generale dello Stato.

« Calzano mirabilmente al mio concetto (io proseguiva) e all'accennato modo di applicazione della celebre formula, più volte riferita, le parole accònciamente usate dal Mamiani medesimo: « Nella Teorica (egli dice) delineata da noi circa le attinenze fra la Religione e lo Stato, gittamo questo fondamento, di dover cioè far cessare d' ambe le parti ogni ordine di privilegi, ed ogni culto potersi valere ampiamente del DIRITTO COMUNE; ond'è loro interesse immediato, che a tale diritto nulla manchi, e nulla si tolga, e I SUOI CONFINI SI

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

STENDANO INFINO LÀ DOVE, O L'EQUILIBRIO DELLE LIBERTÀ E GUARENTIGIE INDIVIDUALI SI PERTURBINO, O LA INCOLUMITÀ DELLO STATO RICERCHI QUALCHE RESTRIZIONE E QUALCHE DIFESA. »

Fin qui l'illustre Masciani.

« E dissi altra volta (così si prosegue nel citato scrittarello mio) che codesto medesimo concetto, cotale maniera d'intendere e concretare la libertà della Chiesa, erano stati pure felicemente afferrati e mirabilmente espressi dall'egregio nostro Ministro degli Esteri, Visconti-Venosta, quando, in un bauchetto offertogli della Società patriottica di Milano, nell'autunno del 1870, alludendo egli alla legge, che allora si stava preparando per guarentire l'indipendenza del sommo pontefice e la libertà della Chiesa, affermò che non pure la Chiesa ma il pontefice stesso troveranno una solida e stabile garanzia, *un grande pegno d'indipendenza nel diritto comune; BEN INTESO QUANDO IL DIRITTO COMUNE SARÀ LA LIBERTÀ.* »

E qui, tra parentesi, mi sia permesso di aggiungere che fu precisamente per lo stesso concetto, mirabilmente espresso dal nostro Ministro degli Esteri, che io (siccome risulta dalle tornate della Camera dei Deputati del 3 e 14 febbraio 1871) dichiarai di accettare la prima parte della legge delle guarentigie pontificie sotto riserva, ed unicamente come un espediente temporaneo.

Poiché indicato, nello scrittarello in discorso, le diverse tornate parlamentari in cui ebbi l'onore di discorrere di cotesta materia, e gli scritti dati al pubblico in diverse circostanze, io soggiungeva:

« In tutte queste cosucce mie potrà, chi ne abbia voglia e pazienza, scorgere se io sia mai caduto in contraddizione, o se piuttosto non abbia con grande tenacità insistito sempre sullo stesso punto, trascrivendo ripetutamente le memorabili parole, onde il nostro grande Statista, dichiarando egli stesso il senso della sua celebre formula sulla libertà della Chiesa, nella famosa tornata della Camera dei Deputati del 27 marzo 1861, disse chiaro e rociso: *doversi la libertà della Chiesa mettere a pari delle altre libertà interne, della libertà politica (sono parole testuali) della libertà economica, della libertà amministrativa e di ogni altra libertà insomma, pubblica o privata, individuale o collettiva; e dovere anch'essa, in egual modo*

delle altre, conseguire tutto lo sviluppo *compatibile col mantenimento dell'ordine pubblico; e quindi come conseguenza necessaria di quest'ordine di cose, contribuire essa pure, insieme alle altre, all'armonia dell'edificio che vogliamo innalzare, applicando il principio di libertà IN TUTTE LE PARTI DEL NOSTRO DIRITTO COMUNE.* »

È da queste parole che si deve desumere il vero concetto della celebre formula cavouriana: è da queste parole, e non da parole, per così dire, occasionali, come hanno fatto taluni; non dalle parole pronunciate in una tornata precedente, che fu quella del 25 marzo, ma da queste da me riportate testualmente. Le quali, si noti bene, furono pronunciate al momento in cui la Camera stava per votare quel celebre ordine del giorno, che ebbe nome dal suo proponente, l'illustre Bon-Compagni, ora nostro collega. Ed egli stesso più tardi ebbe a dichiarare che è da quell'ordine del giorno che trassero origine la nostra tradizione ed il nostro diritto pubblico sopra questa materia: tradizione e diritto pubblico che si riducono in sostanza a questa formula semplicissima « la libertà della Chiesa sottoposta al diritto comune come ogni altra libertà interna. »

Se non che, è a questo punto che i giurisdizionalisti oppongono e dicono, come diceva ieri anche l'onorevole Senatore Pescatore: per applicare cotesta formula, voi avete bisogno di supporre in diritto quello che non sussiste in fatto; avete bisogno, cioè, di supporre la Chiesa cattolica come una istituzione privata, circoscritta unicamente al territorio dello Stato, mentre in fatto ella è un'istituzione pubblica *extra-territoriale* che si estende per tutto il mondo.

È facile il rispondere che se la Chiesa cattolica esiste come tale in fatto, non discende da ciò che noi dobbiamo riconoscerla siccome tale anche in diritto, e per virtù di leggi dello Stato: non ne deriva che noi dobbiamo in essa riconoscere col Senatore Pescatore un vero e proprio governo, il *Governo ecclesiastico* (così egli lo chiama nella sua proposta): non proviene infine da ciò che noi dobbiamo, per legge dello Stato, considerare i ministri della Chiesa come funzionari pubblici; *i funzionari del Governo ecclesiastico, i funzionari della società religiosa*, secondo le formule predilette del Senatore Pescatore.

Si oppone ancora dai giurisdizionalisti che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

la Chiesa cattolica, ostendendosi per tutto il mondo, ed essendo fortemente costituita, ed ora accentrata, per la recente sua trasformazione organica, nella autorità potentissima e dispotica del Vaticano, dispone di mezzi, contro i quali lo Stato sarà impotente a difendersi col semplice sussidio del diritto comune. Ma anche per cotesta seconda obbiezione si presenta facile la risposta: ed io sono lieto di ricordare ai miei egregi contraddittori ed allo stesso onorevole Pescatore, che vi risposi anticipatamente, fino dal 9 luglio 1867, siccome risulta dal seguente passo, di un mio discorso pronunciato nella tornata di quel giorno alla Camera dei Deputati, che leggerò testualmente con permesso del Senato:

« Assoggettata la Chiesa cattolica al diritto comune, come ogni altra società religiosa, lo Stato troverà la sua naturale e legittima difesa nelle proprie leggi. Se le vigenti non bastassero, chi impedirà allo Stato di provvedere alla propria sicurezza con nuove, opportune e più efficaci leggi?

» Non avverrà mai che un libero Stato sia impotente a difendersi nelle vie ordinarie contro una cospirazione qualsiasi. Ed ove anche occorressero leggi speciali e straordinarie, come io non credo (dicevo nel 1867, e il testo ufficiale del mio discorso reca i segni di approvazione e le lusinghiere interruzioni provenienti da ogni parte della Camera), nella stessa guisa che senza mancare alle nostre istituzioni una legge speciale noi facemmo di recente per le provincie infestate dai briganti, potremmo farla egualmente per i ministri di un culto qualsiasi, i quali, mancando al loro ufficio di pace e di carità, macchinassero contro lo Stato, fino a farne credere in pericolo la sua esistenza. »

Fortunatamente noi abbiamo potuto fin qui tenerci lontani da questi estremi rimedi; laonde la nostra moderazione, messa a confronto colle esorbitanze della reazione clericale, ha costretto il mondo civile e la parte ragionevole del cattolicesimo medesimo a riconoscere e confessare che la ragione è dal lato nostro; e ci siamo procacciati un'autorità ed una forza, che sicuramente non avremmo potuto conseguire in altro modo, nè certamente col sistema vagheggiato dall'onorevole Pescatore.

Ma qui l'onorevole Senatore Pescatore mi opporrà senza dubbio, che i ministri del culto

non debbono essere trattati come i briganti. Se egli però avrà la pazienza di leggere per intero il testo del citato mio discorso del 1867, nella parte che si riferisce al brano che ho avuto l'onore di leggere or ora, egli vedrà che, alludendo io al provvedimento eccezionale, che fu adottato per le provincie molestate dal brigantaggio, non volli dire con ciò che i ministri del culto dovessero essere messi alla pari coi briganti; bensì intesi di dire, e dissi realmente, che se le tanto temute, e troppo temute, intemperanze clericali potessero giungere fino al segno estremo di mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, e le conquiste della nostra rivoluzione, si potrebbe pur sempre ricorrere, (entro i limiti delle competenze dello Stato e dei poteri costituzionali) a leggi speciali ed eccezionali.

Anche l'on. Senatore Pescatore infatti vuole le leggi speciali; ma le vuole in una forma di cesarismo giurisdizionale, più o meno velato; nella forma di un vero e proprio privilegio per i funzionari della società religiosa, com'egli chiama sempre i ministri del culto cattolico: in altri termini, le leggi speciali, più che in relazione alle circostanze, e alla qualità e gravità dei reati commessi dai ministri del culto, l'onorevole Senatore Pescatore le vuole in omaggio al grado, alla pompa perfino dei funzionari della società religiosa, dei grandi dignitari del Governo ecclesiastico, secondo il suo modo di dire. Come potete, egli esclamava ieri, pretendere che un arcivescovo, un cardinale siano tradotti davanti ad un semplice ed umile pretore?

Per lui il fondamentale principio della eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge, e l'altro principio egualmente liberale della eguaglianza del Foro, il *Foro Comune*; principio che Plinio nel suo celebre pauegirico mette in bocca del sapiente Traiano con queste nobili parole: *Eodem foro utuntur principatus et libertas*: per lui, dico, cotesti elementari principii di eguaglianza civile, sono cose introdotte in un libero Stato solamente per noi semplici cittadini e poveri mortali, ma non per i semidei della grande gerarchia ecclesiastica.

Basta esporre le idee dell'onorevole Senatore Pescatore colle sue medesime parole per iscorgerne subito l'assurdo.

In conclusione, il sistema concepito dall'e-

gregio Senatore Pescatore è un composto di idee antiche e moderne, da cui fa capolino il cesarismo costituzionale, vestito delle forme del nostro diritto pubblico moderno.

Udiste, signori Senatori, fin da principio, che mi è stato fatto più volte l'onore di avere, nel troppo noto progetto di legge sulla libertà della Chiesa del 1867, rappresentato le idee della destra parlamentare, e che queste idee non sono conformi agli interessi dello Stato, nè sufficienti a guarentirne la sua sicurezza ed indipendenza. Ma bisogna dire che coloro i quali pronunziano o scrivono queste parole, e si permettono di pronunziare colla più grande disinvoltura un siffatto giudizio, non abbiano mai letto il titolo primo del detto progetto, nè mai si siano degnati di leggere quello che più volte io dissi alla Camera elettiva contro tutte le accuse gratuite, incivili, ingiuriose lanciate contro quel progetto e contro il Ministero Ricasoli.

Ma poi, giusto Iddio, che si conteneva egli mai di enorme nei cinque articoli del primo titolo di quel progetto, il solo titolo che mi riguardasse direttamente come Ministro dei Culti, e pel quale, siccome dissi, io assunsi, mantengo, e manterrò sempre una piena ed esclusiva responsabilità? Da una parte si stabiliva che dovesse cessare ogni *privilegio*, ogni *prerogativa*, ogni *immunità* della Chiesa cattolica; e dall'altra cessassero il *giuramento*, l'*exequatur* ed il *placet*, non che i così detti *appelli* o *ricorsi per abuso*; sostituendo a cotesta competenza straordinaria di appelli o ricorsi la competenza ordinaria e comune dei tribunali dello Stato, in tutti quei casi in cui si discutesse di un diritto offeso, sia che questo diritto provenisse dalle leggi generali dello Stato, sia che avesse origine dalle leggi speciali della Chiesa: le quali sarebbero applicate soltanto quando che non fossero contrarie all'ordine pubblico, nè in opposizione alle leggi dello Stato.

Or bene, cotali disposizioni, che nel 1867 parvero una offesa alla libertà, una reazione manifesta, un tentativo insidioso onde agevolare una sognata conciliazione tra il Regno d'Italia e la Santa Sede, sicchè fu detto e proclamato per tutta Italia che il progetto *Borgatti-Scialoja* doveva appellarsi progetto *liberticida*; nel 1871 le disposizioni stesse furono ammesse, quasi

senza difficoltà alcuna, non solo per l'appoggio, della *destra parlamentare*, ma per quello ancora della *sinistra*, e perfino dei pochi *giurisdizionalisti*, che seggono in Parlamento. Ed ora le disposizioni cotanto censurate, esecrate nel 1867, costituiscono la seconda parte della legge del 13 maggio 1871!

L'abolizione del giuramento per gli arcivescovi ed i vescovi del Regno, che fu una delle parti più aspramente condannate nel progetto *Borgatti-Scialoja* del 1867, e onde si giunse fino alla minaccia di presentare una dimanda perchè fosse messo in istato d'accusa colui che qui ha ora l'onore di parlare dinanzi a voi; cotale abolizione, ripeto, non trovò nel 1871 neppure un solo Deputato o Senatore, che sorgesse a combatterla.

In quanto all'*exequatur* ed al *placet*, la cui abolizione era pure proposta nel progetto *Borgatti-Scialoja*, furono essi bensì mantenuti nella legge del 1871, ma non più per l'ufficio ecclesiastico, sibbene per le temporalità soltanto, e provvisoriamente. E ciò è ragionevole e naturale; poichè sino a tanto che restano ferme le disposizioni del Codice civile sulle proprietà degli enti ecclesiastici, lo Stato non può rinunciare del tutto alla forma dell'*exequatur* e del *placet*, considerata essa però soltanto siccome forma ed espressione di alto dominio dello Stato medesimo sulle temporalità.

Finalmente, per ciò che concerne la competenza straordinaria del così detto *appello* o *ricorso per abuso*, a cui il progetto *Borgatti-Scialoja* del 1867 sostituiva, coll'articolo 3 del progetto stesso, la competenza dei Tribunali civili, sono forse note a non pochi di voi, o Signori, le censure che furono mosse anche contro quell'innocente articolo, lo scalpore che se ne menò, le orribili cose che si dissero a carico dei Ministri proponenti. Eppure la disposizione contenuta in quell'articolo era cosa la più semplice ed elementare. Quando in fatti voi non riconoscete più nella Chiesa i caratteri di una vera e propria istituzione politica, e la spogliate dei tre poteri, che essa esercitò un tempo, in forma di uno Stato: quando essa manca di un foro suo proprio; è naturale, è necessario che, per la difesa dei diritti dei singoli componenti la Chiesa stessa, per l'adempimento delle obbligazioni, per l'osservanza delle regole speciali, onde la Chiesa si regge

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

e si deve reggere; lo Stato le presti, per così dire, i tribunali propri, affinché i diritti sieno difesi, le obbligazioni adempite, le regole comuni osservate; per quanto sempre, s'intende, tutto ciò sia consono al diritto politico ed alle leggi dello Stato.

Ma quel povero articolo 3 del progetto del 1867, allora tanto combattuto e censurato, venne tradotto nella legge del 1871, coll'articolo 17, in una forma forse più comprensiva ancora.

Ed io, che ebbi l'onore di far parte della Commissione della Camera dei Deputati per la legge del 1871, non potei non provare una certa tal quale compiacenza, udendo dalla bocca dei giureperiti eminenti e dei magistrati autorevoli ed esperti, che avevano proposti emendamenti per l'articolo 17 della ricordata legge del 1871; non potei, dico, non compiacermi udendo dai lodati giureperiti e magistrati, intervenuti in seno della Commissione, che la forma adottata nell'art. 3 del progetto del 1867 era la più propria, e che la disposizione contenuta in quell'articolo era siffattamente elementare, da dubitare perfino se non fosse stato migliore consiglio di omettere una disposizione speciale di legge, lasciando ai tribunali di sopperire all'uopo colla giurisprudenza. Per lo che, tanto alla Camera elettiva, quanto al Senato, la disposizione contenuta nell'articolo 3 del progetto del 1867, venne tradotta senza difficoltà alcuna nell'articolo 17 della legge del 1871.

Che poi questa legge del 1871 fosse a preferenza e desiderata, e voluta dalla parte più avanzata dalla Camera, e dagli stessi giurisdizionalisti, fatte poche eccezioni, è cosa che dev'essere tuttora ricordata da non pochi degli onorandi colleghi che ora hanno la pazienza di ascoltarci.

Ben io lo ricordo, che non avendo potuto acconciarmi del tutto alle disposizioni, contenute specialmente nella prima parte di detta legge del 1871; ed avendo anzi dichiarato pubblicamente, alla Camera elettiva, che la prima parte della legge era in troppa contraddizione colla seconda, ne ebbi rimprovero da non pochi di coloro stessi, i quali si studiano ora di esaurire la legge, scorgendo difetti e pericoli, da essi non avvertiti nel 1871.

Ma quanto era opera lecita e doverosa il combattere la legge a tempo opportuno, pria che essa acquistasse carattere vero di legge,

altrettanto è illecito e contrario ai doveri di buon cittadino di studiar ora, per via indiretta, di screditare la legge e menomarne il prestigio e l'autorità. Finchè la legge sta, è obbligo di tutti di rispettarla; e principalmente dovere di noi, che apparteniamo al potere legislativo, di dare il buon esempio e di cooperare, affinché essa sia da tutti rispettata ed osservata: tanto più che per una cotal legge è impegnata la lealtà nostra verso gli stranieri.

L'onorevole Senatore Pescatore, a proposito dell'art. 17 in discorso, con cui si stabilisce la competenza dei Tribunali dello Stato, sia in materia civile, sia in materia penale, disse apertamente che cotal articolo fu formulato *senza un concetto preciso*. Ma io ricordo assai bene che l'onor. Pescatore intervenne più e più volte nel seno della Commissione, quando appunto la Commissione stessa stava studiando il modo onde scegliere tra le tante proposte, che erano state presentate, quella che meglio e con maggiore precisione e chiarezza rispondesse al concetto già espresso nell'art. 3 del progetto del 1867, e da tutti acconsentito.

Io conservo ancora le prove di stampa di tutte quelle proposte, e fra esse quelle dell'onorevole Pescatore, le quali non vennero accettate perchè riconosciute dalla Commissione e dai Deputati intervenuti in seno di essa, meno chiare e precise dalle altre tutte. E fu dopo quello studio lungo ed accurato, dopo le tante prove fatte che si dovette riconoscere da tutti che il tanto esecrato articolo 3 del progetto *Borghetti-Scialoja* era pur sempre preferibile, anche per la forma, eccetto qualche parola soltanto che a taluno parve meno acconcia a precisare il concetto fondamentale dell'articolo.

Inoltre l'onor. Senatore Pescatore supponeva un caso pratico, se bene lo compresi; ed è che ove avvenga che dinanzi ai tribunali dello Stato si contenda dell'applicazione dell'articolo 17 della legge del 13 maggio 1871, in relazione alla competenza spirituale della autorità ecclesiastica e alla forma di un atto dell'autorità stessa, saranno in questo caso i nostri tribunali competenti a giudicare?

Se l'onorevole Pescatore avesse la pazienza di leggere una lettera a me diretta, con parole sommamente gentili, dall'illustre amico

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

mio, Ruggero Bonghi, ora Ministro della Pubblica Istruzione, ed inserita nella *Perseveranza* di Milano, del 15 aprile 1871, vedrebbe che un caso consimile fu lungamente discusso in uno degli Stati liberi dell'America del Nord, se pure me ne ricordo bene. L'amico Bonghi, con quella perspicacia che gli è propria, traendo argomento dalla questione largamente discussa in America, proponeva diversi quesiti, e mi eccitava a dirgli, quale sarebbe stato il criterio dei nostri magistrati, in una eguale fattispecie. Risposi immediatamente, con una lettera, che venne anch'essa pubblicata nella *Perseveranza* del giorno 28 aprile 1871, dimostrando, e credo in modo concludente, che le difficoltà sorte in America non potrebbero sorgere egualmente in Italia.

Prima di tutto, perchè il principio fondamentale e direttivo, ond'è informata la seconda parte della legge del 13 di maggio 1871, è di facile applicazione: in secondo luogo perchè noi abbiamo una giurisprudenza fin d'ora già stabilita dai nostri tribunali per l'applicazione del principio stesso nelle relazioni della autorità giudiziaria colla autorità amministrativa.

La legge del contenzioso-amministrativo, volendo appunto che le due autorità sieno sempre mantenute nei limiti costituzionali delle rispettive competenze, stabilisce, cogli art. 4 e 5, che quando dinanzi alla autorità giudiziaria si tratti della nullità di un atto della autorità amministrativa, in cui le forme prescritte dalla legge non siano state osservate, l'autorità giudiziaria si debba limitare a conoscere e giudicare della dedotta nullità, soltanto in relazione al diritto offeso, e per gli effetti giuridici.

Io ebbi l'onore di essere, alla Camera dei Deputati, nell'anno 1864, Relatore della legge del contenzioso amministrativo; e ricordo assai bene le difficoltà e i dubbii, che si opponevano da coloro, i quali sogliono pretendere e desiderare che ogni legge, o meglio ogni disposizione di legge debba prevenire tutti i casi possibili, e risolvere per così dire *a priori* ogni questione, e rispondere ad ogni difficoltà.

Come volete, essi dicevano, che gli articoli 4 e 5 (della ricordata legge del contenzioso amministrativo) valgano a contenere le due autorità nei limiti rispettivi? Quale sarà il criterio che servirà di norma e di guida ai tribunali?

Il principio di diritto pubblico, onde la legge è informata, io rispondeva; la evidente verità del principio stesso, la scienza dei nostri Magistrati, e perfino il semplice buon senso loro. E difatti una giurisprudenza si è già stabilita; la legge, nei due ricordati articoli, trova facile applicazione, e me ne appello allo stesso onorevole Pescatore, che, per decoro della Magistratura italiana, siede in una delle supreme Magistrature del Regno.

Non v'ha dubbio che alla facile e sicura applicazione della legge debbano contribuire anche la dottrina, la esperienza, il senno, lo speciale criterio del Magistrato. E per ciò io vorrei che nel compilare le leggi si mostrasse fiducia maggiore nella Magistratura, e le si lasciasse quella parte di responsabilità, che essa pure deve avere nella retta applicazione della legge.

L'onorevole Senatore Pescatore esprimeva pure il dubbio che, dovendo la nostra Magistratura conoscere e giudicare delle questioni di competenza e di forma per gli atti delle autorità ecclesiastiche, dei quali si contenda dinanzi ai tribunali civili o penali, le occorrerà un corredo di studi di diritto canonico, che ben pochi potranno procacciarsi.

Ma il dubbio svanisce sol che ognuno pensi che i casi non saranno poi tanto frequenti; che ora pure vi sono materie di competenza dei nostri tribunali che vanno giudicate col diritto canonico; che il conoscere caso per caso le regole elementari del diritto canonico e le singole sue disposizioni, non è poi cosa dell'altro mondo. E non è forse avvenuto più volte che, in casi specialmente di eredità, i tribunali sieno stati chiamati a studiare le regole speciali dei culti diversi esistenti nel nostro Stato, e del culto israelitico specialmente?

Ma non ho detto tutto ancora.

L'onorevole Pescatore non si è mostrato contento di una recente nota circolare, diretta dall'onorevole Ministro Guardasigilli, in questi giorni, ai procuratori generali. Io invece me ne sono mostrato contentissimo, essendo in essa esposti i criteri giuridici che discendono logicamente e necessariamente dalla seconda parte della legge del 13 maggio 1871, non che dal principio fondamentale e direttivo, da cui la legge stessa è derivata, con quella rigorosa precisione che non si riscontra se non in coloro che hanno idee chiare e ben deter-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

minate; hanno una convinzione limpida della verità, che espongono e difendono. La verità non si esplica con difficili e tortuose argomentazioni: *Non amat veritas angulos, non ei diversoria placent*, diceva uno dei più grandi dottori della Chiesa.

Mi sono poi tanto più compiaciuto della nota dell'onorevole Guardasigilli, perchè essa è venuta a confermare autorevolmente tutto quello che io aveva esposto nella lettera diretta al chiarissimo Bonghi, e pubblicata nella *Perseveranza* del 28 aprile 1871, come ognuno che ne abbia vaghezza potrà verificare.

La dottrina professata dall'onorevole nostro Guardasigilli in questa materia è la stessa che io pure mi onoro di seguire da lunga mano. Anch'io, benchè in figura di semplice gregario, milito sotto la bandiera stessa, e nella medesima schiera, di cui l'illustre Vigliani è uno dei più valorosi capitani.

Per ultimo dirò . . . Ma non vorrei troppo abusare della indulgenza del Senato . . .

Voci. Parli, parli.

Senatore BORGATTI. Osserverò per ultimo che ogni volta che fui tratto da necessità a prender parte a questa discussione in Parlamento, o dovetti, anche fuori del Parlamento, parlare o scrivere di libertà, stimai sempre opportuno di fare una avvertenza, che per me è essenziale ed elementare: voglio dire che la libertà, piuttosto che una teorica ingegnosa debba essere una legge facile, semplice, comune, scritta, meglio che nella carta, nel cuore di tutti i cittadini, come sogliono esprimersi gl'Inglese; debba essere la pratica costante della vita pubblica e privata; l'abitudine di ogni ordine di persone.

E coerente a cotesta avvertenza, ripetuta ogni volta che mi è avvenuto di scrivere o parlare di libertà, io così concludeva in uno degli ultimi, anzi nell'ultimo discorso che ebbi l'onore di pronunciare alla Camera elettiva, e fu appunto nella circostanza, in cui si discuteva la seconda parte della legge del 13 maggio 1871.

Se, anche per un momento, il Senato vorrà essere meco longanime e benevolo, leggerò quella conclusione, quale è rimasta testualmente nel rendiconto ufficiale della tornata della Camera dei Deputati del 15 marzo 1871.

«Laonde, io credo (così si legge nel detto

rendiconto) e lo credo fermamente, o Signori, che se a Roma noi riusciremo (come riusciremo senza dubbio) a mantenere autorità alla legge; se conserveremo al Governo quel prestigio che a Torino ed a Firenze ci procacciò le simpatie dei governi stessi che più diffidavano della nostra rivoluzione, e per fino l'amicizia di quel potente vicino che ci aveva in mille modi e colle armi alla mano contrariato; se il popolo romano, generoso per natura sua, facendo tesoro della lezione del 1848 e degli esempi degli altri popoli italiani, e resistendo alle provocazioni dei partiti estremi, saprà portare rispetto alle istituzioni ecclesiastiche ed agli ecclesiastici tutti dal primo all'ultimo, dal più umile chierico al sommo pontefice; oh! allora davvero noi avremo risoluto col fatto un problema gravissimo, che allo stato attuale delle cose, piuttosto col fatto appunto, che con una legge scritta, dev'essere sciolto. Ma se accadesse diversamente, la più larga legge di libertà non potrebbe bastare a persuadere l'Europa che la Chiesa cattolica in Italia goda veramente di una piena libertà. »

Ciò non è avvenuto, e non avverrà, finchè noi proseguiremo nella via che insino ad ora abbiamo seguita, tenendoci lontani da quella tortuosa, e piena di pericoli, alla quale il risorto cesarismo giurisdizionale e la stessa vaga ed incerta dottrina dell'onorevole Pescatore ci vorrebbero trarre, per imitazione, si dice, della Germania.

Io sono un amico costante, e dirò anzi un conosciuto ammiratore di quella forte e saggia nazione, e dell'uomo di Stato, a cui, come al nostro compianto Statista piemontese, sono in gran parte dovuti i successi portentosi dell'unità nazionale, nell'uno e nell'altro dei rispettivi paesi. Ma non posso dissimulare la differenza grandissima che passa fra le condizioni delle due nazioni, in riguardo alla questione ecclesiastica.

Ora vengo alla questione pregiudiziale.

Il Senato ricorderà che all'art. 21, § 1, numero 2, del presente progetto di Codice venne da me proposto che si sospendesse la discussione del N. 3 del citato paragrafo ed articolo, ma unicamente per ciò che si riferiva alle parole « e del beneficio ecclesiastico. »

Il Senato, udito l'onorevole signor Ministro e la Commissione che furono assenzienti alla

mia proposta, deliberò che la citata disposizione, in quanto essa concerne le riportate parole, venisse sospesa, per averne ragione nella discussione della proposta fatta dall'onorevole Pescatore sugli articoli 216 e 219, dei quali ora stiamo trattando.

I motivi della mia proposta sospensiva furono già accennati; tuttavia li ripeterò qui pure brevemente.

Nella legge del 13 maggio 1871, all'art. 18, è stabilito: « Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione della *proprietà ecclesiastica*. »

Voi vedete, o Signori, che noi non possiamo deliberare ora su questa materia, perchè abbiamo, con legge vigente, voluto riservare ogni questione relativa alla proprietà ecclesiastica, e per conseguenza al beneficio ecclesiastico ancora.

Nel seno della Commissione io aveva chiesto che codesta disposizione sul beneficio ecclesiastico fosse omessa, molto più che, oltre i motivi di sospensione, che dipendono necessariamente dal citato art. 18 della legge del 1871, concorre anche il riflesso che il nostro Codice penale del 1859, da cui la detta disposizione è stata tratta testualmente, era dominato, per ciò che riguarda la materia beneficiaria, dai principii dell'antico diritto pubblico ecclesiastico, che sono stati abrogati dall'attuale nostro diritto pubblico politico e civile. Alla maggioranza della Commissione parve invece che la disposizione del Codice penale del 1859 dovesse conservarsi col nuovo Codice.

Io sarei stato inclinato a chiedere ora che la disposizione si togliesse affatto; nullameno non volendo, senza un'assoluta necessità, sollevare nuove questioni, mi limito a chiedere che la ricordata disposizione, per ciò che ha relazione al beneficio ecclesiastico, sia rinviata alla Commissione, onde la riduca in una forma acconcia, per discutersi ed approvarsi come disposizione transitoria da comprendersi nella legge di approvazione del presente Codice.

In quanto poi al *Capo* ora in discussione, scorgo che nella raccolta degli *emendamenti* e delle *proposte*, ve ne ha una dell'onorevole Pescatore, da lui largamente svolta nella tornata di ieri, e colla quale egli dimanda che « il Senato passi all'ordine del giorno sopra i mentovati arti-

coli, rinviandoli alla Commissione perchè riproponga disposizioni concertate col Ministero conformemente ai criterii che emergeranno dalla discussione. » Ma siccome voi, o Signori, udiste ieri quali sieno i criterii onde l'onorevole proponente pretende che sieno formulati i nuovi articoli; e tali criterii sono evidentemente in opposizione col diritto pubblico da noi seguito fin qui, e colla seconda parte della legge del 13 maggio 1871, così io propongo invece che si passi senz'altro alla discussione degli articoli proposti dal Ministero e dalla Commissione, sotto il citato *Capo VIII*, riservato all'onorevole Senatore Pescatore, e ad ognuno di noi, di proporre gli emendamenti che si stimeranno necessari od opportuni in ogni singolo articolo.

La proposta infine che io ho l'onore d'invviare al seggio presidenziale, è così concepita:

« Il Senatore Borgatti rinnova la domanda che il Senato voglia, in omaggio alla riserva che si deduce dall'articolo 18 della legge del 13 maggio 1871, deliberare che le disposizioni dell'articolo 21, § 1, N. 2, di questo progetto, rimasto sospeso per ciò che concerne le parole: *del beneficio ecclesiastico*, sianorinviate alla Commissione per essere formulate, discusse ed approvate colle disposizioni da comprendersi nella legge di approvazione del Codice penale. »

« Domanda inoltre il Senatore Borgatti che, in omaggio ai principii dell'odierno diritto pubblico nostro, e specialmente al principio già sancito dal § 3 dell'articolo 17 della citata legge del 1871, sia respinta la proposta del Senatore Pescatore, e si passi senz'altro alla discussione del *Capo VIII*, titolo IV, libro II del progetto di cui ci occupiamo. »

Dopo ciò ringrazio il Senato della benevola indulgenza colla quale ha voluto onorarmi dell'attenzione sua in tutto il corso di questo mio troppo lungo discorso.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola pel fatto personale.

Senatore PESCATORE. Ieri, no; ma in qualche altra seduta io veramente accennai che l'onorevole Senatore Borgatti interpretava, a mio avviso, in senso troppo assoluto la formola cavouriana, *libera Chiesa in libero Stato*. Oggi, l'onorevole Senatore Borgatti, senza mai venir meno alla solita sua cortesia, che è naturale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

in lui, mi domandò, d'onde io abbia potuto ricavare cotesta nozione. Fortunatamente alla domanda rispose egli medesimo nel seguito del suo discorso, imperocchè egli, rammentando le varie occasioni in cui dovette prendere la parola sull'interpretazione e sull'applicazione di quella formola nell'altro ramo del Parlamento, o accennando all'approvazione di altri illustri oratori....

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore PESCATORE... che avevano tenuto dietro ai suoi discorsi, ci narrò, ed io gli presto pienissima fede, che i campioni della destra politica della Camera dei Deputati avevano dichiarato che egli, coi suoi discorsi, aveva veramente innalzata la bandiera della destra parlamentare. Ecco, dunque, d'onde io ebbi ricavata la nozione da me espressa sul conto dell'onorevole Senatore Borgatti. Egli interpreta la formola cavouriana, *libera Chiesa in libero Stato*, secondo che la interpreta la destra parlamentare della Camera elettiva; ed io rispetto altamente codesta interpretazione, come rispetto tutte quante le opinioni politiche; ma dichiaro che nè oggi nè mai io ho partecipato all'interpretazione data dalla destra alla formola, di cui si tratta; come in genere non ho mai partecipato alla politica della destra parlamentare della Camera elettiva.

E ben mi pareva di non venir meno a nessun riguardo, quando essendosi presentata la occasione in cui il Senatore Borgatti prendeva la parola a proposito di una mia proposta, io accennai che egli a mio avviso interpretava in senso troppo assoluto la formola in discorso.

Nel suo pregevolissimo discorso, che abbiamo testè udito l'onorevole Senatore Borgatti, se non erro, ha sempre rappresentato quello che io feci ieri, siccome avverso e pronunziato contro la Chiesa cattolica. Dovrei protestare altamente contro codesta interpretazione: io non mossi mai la menoma censura alla Chiesa cattolica; ed anzi, rifacendomi sino alle origini, all'avvenimento prodigioso del cristianesimo, e narrandone le glorie storiche, e come vinse il paganesimo, e l'impero romano, e poi i barbari invasori di quell'impero, come contribuì potentemente alla formazione degli stati moderni, e come si compenetrò in tutte quante le istituzioni degli stati medesimi, io resi ed

intesi di rendere il più grande omaggio alla Chiesa cattolica, anzi affermai che è una religione eternamente duratura, e che nemmeno ora si sa immaginare cosa si potrebbe sostituire alla Chiesa medesima.

Dimenticai, e quello che dimenticai ieri mi piace aggiungerlo oggi, che la morale cristiana è più che umana, perchè essa non solamente illumina gli intelletti, ma edifica le anime e giammai morale consimile fu prodotta da veruna filosofia.

Quello che dissi, o Signori, della fazione clericale lo raccolsi dai miei studi: e ne citai la fonte e mi piace ricordarlo ancora: citai il Phillips, scrittore gesuitico, brillantissimo, dottissimo, eloquentissimo: nè lo citai solo in genere, ma ne indicai perfino il paragrafo: e quella dottrina mi parve come pare a molti un'esorbitanza non cattolica, ma anticattolica. Oltre a che nei miei studi io raccolsi le idee che espressi ieri dalle opinioni di molti dottissimi e piissimi sacerdoti certamente cattolicissimi, coi quali, lo dichiaro apertamente, mi trovo abitualmente in relazione, e provo un immenso piacere a conferire.

Ebbene, tutti costoro, sommessamente, si intende, mi dichiarano e mi dichiarano continuamente che la Chiesa cattolica, stante il predominio che acquista il partito religioso di cui ho parlato (anche con grande rispetto), passa in questi giorni un pericoloso momento.

Dunque respingo fieramente qualunque accusa che mi si volesse fare, che io ardissero muovere la benchè minima censura contro la Chiesa cattolica; e dichiaro qui, poichè se ne presenta l'occasione, che io sono cattolico e credente, quanto altri mai.

L'onorevole Senatore Borgatti seguitando il suo discorso faceva di quando in quando il compendio de' brani delle varie parti del mio discorso, e vi rispondeva.

Lungi da me l'idea di mettere menomamente in dubbio che l'onorevole Senatore Borgatti non abbia posta tutta quanta l'attenzione al discorso mio, e non abbia avuto l'intenzione di riferire esattamente i miei concetti.

Ma, o Signori, quando le opinioni sono separate, quando il nostro intelletto è pienamente occupato da un dato sistema che è lungi le mille miglia, *toto caelo distat*, dal sistema propugnato dal nostro interlocutore, sovente non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

c'intendiamo. Io non riconosco i miei concetti nei saggi che ne diede l'onorevole Senatore Borgatti, e probabilmente avvenne, per le ragioni che accennai, inerenti alla natura invariabile del nostro intelletto, che egli non intese me, come io oggi, lo confesso ingenuamente, non credo d'aver inteso lui.

Ho però inteso un punto: quando rammentava l'elogio di Plinio diretto all'imperatore Traiano.

Egli mostrò allora di credere che io negassi il principio dell'uguaglianza dei cittadini in faccia alla legge. No, o Signori. Ognuno può ben credere che io ammetta pienamente questo principio e tutte le sue possibili applicazioni: quello che nego non è l'uguaglianza dei cittadini, è l'uguaglianza dei reati; quello che nego in genere è l'uguaglianza di tutte le materie giuridiche, e credo che, secondo la diversa natura delle materie, si debbano fare diverse leggi, adoperare diverse giurisdizioni.

L'onorevole Senatore Borgatti venendo a discorrere del paragrafo 3 credo, dell'articolo 17 della legge delle guarentigie, rammentò opportunamente che io, per la bontà dei commissari, nell'elaborazione di quella legge fui qualche volta chiamato ad assistere precisamente all'elaborazione dell'art. 17. Rammentò che sopra quell'articolo moltissime persone presentarono emendamenti sopra emendamenti, ed io pure ne arrischiai qualcheduno; ebbene io da tutti i discorsi e da tutte le discussioni che ebbero luogo in quell'occasione, ricevetti l'impressione che ho esposto ieri, cioè che la formula non movesse da un preciso concetto.

La prova di ciò potrebbe per avventura emergere dal fatto stesso narrato dall'onorevole Senatore Borgatti, che cioè, gli emendamenti, le proposte, le formule diverse, con cui si tentava di chiarire la cosa, si accavallavano le une sulle altre; dunque probabilmente la formula non era per se medesima chiara. Ma voglio prescindere da questo: a me rimase l'impressione che ho accennata ieri al Senato; sarà mia colpa il non aver inteso bene quello che fosse per se intelligibile e quello che altri avrà inteso; se è una colpa io non ho difficoltà a confessarla, è una colpa scusabile però, quando si pensa alla moltitudine confusa di emendamenti, di proposte, di formule, che variamente s'intrecciavano e si combattevano, e

piace anche a me quanto può piacere all'onorevole Senatore Borgatti che sia venuta la circolare del Ministro Guardasigilli, la quale questa volta precisò un concetto, interpretando appunto quell'articolo.

Mi permisi ieri di dire che non so se la magistratura italiana crederà a quella interpretazione: il Ministro sa meglio di me che la magistratura italiana ha questo diritto, e ci tiene, di non voler conoscere nient'altro che le leggi. Gli stessi regolamenti quantunque approvati in Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato e in ultimo sanzionati dal re, se la magistratura crede che non sieno conformi alle leggi, non ci bada e molto meno la magistratura baderà ad una circolare, se per avventura non ritrovasse nell'articolo 17, § 3, il concetto che la circolare esprime.

Con ciò ho voluto accennare ad un pericolo che non manca di fondamento.

Del resto io dichiaro che ho udito con immenso piacere la lettura dei molti brani che l'onorevole Senatore Borgatti si compiacque di dare al Senato dei suoi discorsi e dei suoi opuscoli sulla materia di cui si tratta, e che io aveva avuto il torto di non leggere prima. Ma che vuole l'onorevole Senatore Borgatti! Davvero non ci troviamo nel medesimo ordine di idee; e quindi, ripeto, io ho sentito con molto piacere la lettura di quei discorsi, ma mi permetto di dirgli che io rimango fermo in tutte le mie convinzioni.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti per un fatto personale.

Senatore BORGATTI. Io non uscirò dal fatto personale. Ma importa di stabilire i fatti nella loro precisione ed esattezza, e secondo verità.

L'onorevole Senatore Pescatore ha esordito il suo fatto personale con espressioni cortesi, delle quali lo ringrazio. Ma intanto egli, senza volerlo, ha parlato in modo da attribuirmi la poco lusinghiera parte d'uomo vano, che ha voluto profittare di questa occasione per discorrere di se, delle opinioni da lui sostenute costantemente, delle adesioni ricevute in Parlamento; che ha voluto leggere squarci dei suoi discorsi e di scritti dati alle stampe.

Ma il Senato ricorderà che fin dal principio del mio discorso dichiarai che mi rincresceva non poco che l'onorevole Pescatore mi avesse, egli per il primo, tirato a questa discussione,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

da lui inopportuna sollevata, attribuendomi sulla libertà religiosa un'opinione, che non fu, non è, e non sarà mai la mia: che di ciò ero tanto più dolente per la necessità in cui egli mi poneva di intrattenere il Senato della mia persona e delle opinioni da me costantemente professate in questa gravissima questione: che, nonostante l'inopportuna provocazione dell'onorevole Pescatore, non avrei certo preso parte a questa discussione, se si fosse trattato soltanto di me e delle mie opinioni personali. E per ciò mi sono veduto costretto a ricordare nomi e circostanze, che a chi non mi ha prestato attenzione fin dall'esordire del mio discorso potrebbero sembrare, come sono sembrate al mio valente contraddittore, ispirate da vanità.

E poichè anche in un libro recente, che ho già citato, si è fatto di me e degli amici politici miei lo stesso inesatto giudizio, recato dall'on. Senatore Pescatore, vede il Senato, nella sua giustizia ed imparzialità, che io non potevo cogliere l'occasione propizia per giustificare me e gli amici miei, e dimostrare col fatto, riportandomi ai miei precedenti parlamentari e politici e alle cose da me dette e scritte, quale sia la dottrina che io stesso ed i miei amici politici abbiamo costantemente seguita.

Se non che l'onorevole Senatore Pescatore, comè udiste, egli medesimo ha confessato di non aver mai letto le cose mie; che egli ignorava affatto che io avessi discorso e scritto di questa materia.

Ma allora io gli domando come abbia egli potuto giudicare delle opinioni di un suo collega senza conoscerle? Gli dimando se cotesto modo di giudicare delle opinioni altrui sia conveniente, sia degno del luogo dove abbiamo l'onore di discutere?

L'onorevole Pescatore ha detto inoltre che i *sunti* del suo discorso di ieri, da me fatti, non sono esatti, per ciò che riguarda principalmente le cose da lui dette circa quel foro privilegiato che egli vorrebbe introdurre per i *grandi funzionarii della Società religiosa*.

Ma io spero bene che ognuno degli onorandi nostri colleghi, che abbia assistito alla tornata di ieri, e siasi trovato presente allorchè parlava l'egregio mio contraddittore, avrà serbato esatta memoria di quello che, con sorpresa mia, e dei colleghi, che ho l'onore di

avere più vicini a me, veniva egli dicendo a proposito del suo singolare concetto riguardo ai dignitarii ecclesiastici, che egli si compiace sempre di appellare *i grandi funzionarii della Società Religiosa, oppure del Governo ecclesiastico*.

Come volete, egli esclamava, che un cardinale, un arcivescovo, possa, con rispetto all'alto suo grado, comparire dinanzi ad un semplice pretore del Regno?

Era naturale che io rispondessi quello che ognuno avrà udito nel corso del mio discorso, e che mi tornasse opportuno di ricordare le memorabili parole che Plinio mette in bocca dell'imperatore Traiano, a proposito della eguaglianza del foro.

Vede l'onorevole Senatore Pescatore che almeno in questo *sunto* io sono stato fedelissimo, come lo sono stato negli altri, che mi hanno servito di norma per tutte le osservazioni che mi sono stimato in debito di fare. Nè io mi meraviglio che egli dichiari ora che nè su questo punto del foro privilegiato, nè sopra altri, egli non approva le mie idee; com'è logico e naturale, che io non approvi le sue. Io non cesso per questo di avere per l'illustre mio avversario quella stima e considerazione che ognuno gli professa.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Mi pare che nel discorso dell'onorevole Borgatti, non ci sia nulla da dar luogo ad un fatto personale.

Senatore PESCATORE. Devo dire qualche cosa sulla parola *vanità*.

PRESIDENTE. Allora parli.

Senatore PESCATORE. Per questo solo, io prego l'onorevole Senatore Borgatti di essere certo che nel mio pensiero non entrò mai questo concetto che egli oprasse per vanità, e che per vanità ci avesse rammentati i suoi discorsi e letti i brani dei suoi opuscoli. Io ero costretto a rispondere alla sua domanda, donde io avessi preso la nozione che egli interpretava in senso troppo largo la formula cavouriana...

Senatore BORGATTI. Ma io non ho domandato questo.

Senatore PESCATORE ...I suoi principii erano quelli della destra parlamentare. Io era in diritto di dire, come era la verità, che le mie nozioni le aveva ricavate da molti suoi discorsi

che egli ha pronunciati all'altra Camera del Parlamento.

E siccome aveva narrato circostanze speciali che mostravano precisamente d'onde io avessi ricavate le mie informazioni, dissi che questo era un avvenimento fortunato per me, e che il discorso stesso dell'onorevole Senatore Borgatti era una risposta alla domanda che mi aveva rivolta. Del resto io lo prego di credere che nelle parole tutte che ho pronunciato non ce ne è una che significhi od accenni ad accusa di vanità.

E non ce ne può essere, perchè assolutamente io non ebbi codesta idea, e non ho mai negato che tutto quello che ha detto e tutto quello che ha letto da' suoi opuscoli fosse una necessità, come egli dichiara, della sua difesa e di sua giustificazione. Io non ho mai negata questa necessità, ed anzi dichiaro di rispettare, come è mio dovere, ed anche mio piacere di rispettare le idee contenute nei discorsi che egli ha fatti e letti oggi, quantunque io non sia convinto della verità dei medesimi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Noi stiamo discutendo, o Signori, uno degli argomenti più gravi, e più delicati che s'incontrino nella parte speciale del diritto penale.

Ogni qual volta avviene al legislatore di dettare una disposizione che in qualunque modo tocchi alla religione, alla più importante istituzione che governa l'umano consorzio, voi vedete farsi la discussione più larga, più profonda e più animata.

Di questa verità voi avete avuto una prima prova nella discussione assai ampia e vivace che si fece intorno ai reati che l'onorevole Senatore Borgatti poc'anzi qualificava *reati così detti di religione*, e che ora dopo il vostro voto noi chiameremo reati contro il libero esercizio dei culti. Un'altra prova non meno chiara e splendida voi l'avete ora nei due notevoli discorsi che sono stati pronunciati sopra i reati che si commettono dai ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

Quanta è l'importanza di questa parte del diritto penale, altrettanta è la difficoltà che s'incontra nel ben governarla. La difficoltà procede da due cause che sono state saviamente accen-

nate, secondo il suo consueto, dall'onorevole Senatore Pescatore. Egli notava che la qualità dei reati di che si tratta, e la qualità dei delinquenti che si vogliono punire, sono due grandi ostacoli a ben formulare la legge penale sopra questa delicata materia; e io credo che in questa parte l'onorevole Pescatore ragionasse molto rettamente e con grande fondamento di ragione.

Non è dubbio che il definire e il reprimere i reati dei ministri del culto presenta questa doppia difficoltà al legislatore. Stabilire esattamente il confine dove termina il libero e regolare esercizio del sacro ministero, e dove comincia l'abuso del medesimo ministero, è impresa scabrosa. È parimenti arduo nel regolare la pena contro gli autori di questi reati l'osservare con giusta misura quei riguardi, i quali consigliano di punire i ministri del culto colpevoli, in modo da non offendere il rispettabile loro ceto, da non menomare quella dignità e quella venerazione di cui tutta la società ha interesse di circondare i ministri del culto che santamente servono l'altare.

Ma, non ostante queste difficoltà, noi non troviamo, o Signori, alcun legislatore, nè antico, nè moderno, il quale non si sia in qualche modo occupato di questi travimenti che possono esser tanto fatali alla società, di questa specie di delinquenti che pel loro carattere le possono recare tanto detrimento. *Tantum religio potuit suadere malorum*. A cominciare, o Signori, dai tempi antichissimi del primo Re di Giudea, che sostenne lotta mortale coi sacerdoti che lo avevano sollevato al trono, e quindi per lunga serie di secoli, nella storia dolorosa dei dissidî perpetui tra il sacerdozio ed il principato, venendo fino ai giorni nostri, dove la contesa, ben lungi di essere cessata, è anzi in alcune parti d'Europa divenuta più viva e tenace, singolarmente nella nostra Italia e nella Germania, noi troviamo dovunque e sempre speciali provvedimenti sopra questa materia, la quale venne variamente regolata secondo la diversità dei tempi, delle circostanze e delle forme di Governo.

Una cosa però appare certa e costante, come io vi diceva, cioè che questo argomento attira a sè la più seria attenzione del legislatore, e vuol essere regolato in modo da non eccedere, per una parte, la giusta misura, e da non lasciare, per altra

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

parte, la civile società esposta al pericolo di essere impunemente perturbata od offesa dagli abusi del sacerdozio.

L'onorevole Pescatore vi ha largamente esposte e dimostrate, nel suo dotto discorso, le cause per le quali è necessità assoluta che la moderna società accorra al riparo contro il pericolo che la minaccia da parte di quei ministri del culto, i quali, ascoltando assai meno la santa loro missione che gl' influssi di mondane ambizioni o di altre terrene passioni, rivolgono contro il corpo sociale quelle armi che il cielo ha loro confidate per la cura delle anime e per la felicità degli uomini in questa e nell'altra vita.

Io godo di dichiarare che non avrei nulla assolutamente nè da ridire, nè da osservare sopra questa parte del discorso dell'onorevole Senatore Pescatore; che anzi l'accetto interamente, quale una esatta e splendida esposizione dei pericoli ai quali siamo tuttodì esposti per gli attacchi appassionati della parte ostile del clero.

Egli ha rappresentato in tutta la verità al Senato il bisogno in cui ci troviamo di provvedere efficacemente a questa parte della difesa sociale. Non fu mai più manifesta la ragione di gridare: *carcant consules*. E questo bisogno è anche più sentito nella nostra Italia, per le condizioni affatto speciali in cui noi siamo posti di fronte al sacerdozio della religione professata dalla immensa maggioranza della nazione.

Un grande fatto che noi ci reputiamo a gloria e che crediamo un insigne onore della civiltà moderna, la soppressione del poter temporale dei papi, l'installazione del Governo italiano in Roma, sua sede antica e naturale, costituisce una nostra grande colpa che l'autorità suprema della religione della maggioranza degli italiani, e con essa una gran parte del suo clero, dominata da fanatismo o da ignoranza o dal dolore dei perduti beni terrestri, non ci sa in verun modo perdonare. Quel fatto *manet alta mente repostum*.

La gravità dell'evento, la grande innovazione che ne derivò nel governo della chiesa cattolica (se non per tutti gli uomini intelligenti e pensanti, almeno per i ministri di quella Chiesa) spiegano naturalmente quella enorme ripugnanza che gli stessi ministri incontrano ad adagiarsi al nuovo ordine di cose. Ma non è men vero che questa ripugnanza stessa per la quale essi si agitano e si dibattono per evocare un passato, che più

non ha ritorno, crea dei pericoli gravi e permanenti di perturbazioni nel nostro giovane regno, fatto segno d'immensa invidia da un partito finora implacabile.

Laonde è sicuramente il caso di ricordare ai governanti italiani l'antico monito: *Caveant consules ne quid respublica detrimenti capiat*; ed è certamente nostro imperioso dovere di preparare le armi proprie della società civile contro l'abuso delle armi religiose rivolte a mire temporali, a fini mondani. Ora quali sono i mezzi che a quest'uopo si possono e si debbono adoperare?

Anche a questo proposito l'onorevole Senatore Pescatore vi ha esposto largamente e dottamente i diversi sistemi di difesa o tutela sociale che sono stati adoperati in tempi diversi da vari Governi, ed io credo che i quattro sistemi da lui accennati si possano sostanzialmente riassumere in due soli, il preventivo cioè, ed il repressivo. A questi due sistemi se ne potrebbe naturalmente aggiungere un terzo, che sarebbe il sistema misto; ma esso non è propriamente un diverso sistema, bensì un accoppiamento dei due che ho detto. Se bene si esamina la natura dei diversi rimedi che sono stati dai Governi finora adoperati per frenare gli abusi e gli eccessi dei ministri di qualunque culto, l'attento osservatore si farà di leggieri persuaso, che essi si riducono tutti ai due sistemi, l'uno di prevenzione, l'altro di repressione, cioè tutti consistono o nell'impedire che gli abusi si commettano col mezzo dei noti rimedi di *exequatur*, di *placet* o di appelli *ab abusu*, o nel punirli come reati dopo che sono commessi.

L'onorevole Senatore Pescatore ha asserito che nella Germania attualmente si stia applicando il sistema di prevenzione. Io penso che, ciò dicendo, l'onorevole Senatore non sia stato intieramente esatto. Certamente in quell'Impero si mettono in opera parecchi provvedimenti che hanno un carattere preventivo, ma si adoperano puranche e con molta severità mezzi repressivi. *(Segni di adesione)*

I processi penali di cui ogni giorno leggiamo nei diari le gravi notizie, ci fanno molto chiaramente convinti della verità di questo fatto. La Germania dunque non adopera il solo sistema preventivo, ma fa uso dei due sistemi, il preventivo e il repressivo. La scelta, o Signori, fra questi due sistemi dipende costantemente

dalle condizioni politiche e anche religiose in cui si può trovare ciascun paese.

Il sistema preventivo in massima è proprio dei governi assoluti i quali hanno interesse di evitare la necessità di ricorrere a mezzi repressivi ed odiosi contro i membri di una casta che suole essere loro naturale o potente alleata. I più larghi riguardi sono un dovere ed una condizione di codesta alleanza tra l'altare e il trono.

Come questi Governi siano riusciti nel loro intento, come vi riescano anche ai giorni nostri, la storia antica e moderna lo dimostra. Non ci sembra che i frutti siano stati molto lieti.

Io non istarò ad esaminarli; ma mi limiterò a dire che gli esempi che ne possiamo trarre sono abbastanza chiari per dimostrare, che quel sistema non può essere il nostro, che esso non si può applicare alle nostre libere istituzioni politiche e religiose. Anche su questo punto godo di trovarmi in perfetto accordo coll'onorevole Pescatore.

Egli riconosceva infatti e dichiarava che noi per la peculiare condizione nostra, per le istituzioni politiche che ci reggono, e infine pel liberale ordinamento che abbiamo dato di recente alle nostre relazioni tra la Chiesa e lo Stato, non ci possiamo appigliare che al sistema repressivo. Questo è il sistema, o Signori, che suol essere compagno di ogni libero governo.

La repressione sta accanto alla libertà come la sua vigile tutrice e custode. Essa è quella che impedisce che la libertà religiosa, come ogni altra, sia abusata, e che venga trascinata a disordini, a fini del tutto contrari a quelli a cui essa è, e deve essere intesa. Dove maggiore è la libertà, là maggiore e più severa debb'essere la repressione, perchè ivi è maggiore il pericolo dell'abuso.

Dopochè colla legge detta *delle guarentigie*, sono state da noi abolite quelle formalità preventive che si chiamavano il *placet* e l'*exequatur*, e fu anche abolito l'appello *ab abusu*, comunque mi sia sembrato che su questo punto l'onorevole Pescatore conservi ancora un dubbio che io non intendo, non rimane più a noi, o Signori, che di usare congrui mezzi di repressione contro quei ministri del culto, i quali abusino della libertà che dalla nuova legge loro è accordata, libertà tanto larga che da alcuni, benchè a torto, viene giudicata eccessiva.

Ma oltre questa ragione di adoperare la repressione, ragione che emerge dalle ampie concessioni fatte dall'Italia alla Chiesa cattolica, ne sorge un'altra di alto interesse politico, la quale è già stata accennata dall'onorevole Senatore Borgatti.

Noi abbiamo posta la nostra sede nella eterna metropoli di quella società religiosa, che estende il suo dominio spirituale sopra gran parte d'Europa ed anche sopra altre regioni del nuovo mondo. Questa circostanza ci impone manifestamente il prudente dovere di usare speciali riguardi alla suprema autorità ed a tutta la gerarchia di questa religione, per evitare di cadere in un sospetto gravissimo e pericoloso presso tutti gli altri popoli del mondo cattolico.

Il sistema di prevenzione, o Signori, ci esporrebbe inevitabilmente al sospetto di volere esercitare un dominio, una influenza indebita sopra la suprema autorità ecclesiastica dei cattolici, e quindi di volere menomarne la libertà e la indipendenza a danno e con turbamento delle coscienze di tutti i credenti di questa grande religione.

Questa savia ragione che ha consigliato principalmente la legge sulle guarentigie, è quella che ci deve costantemente avvertire della somma convenienza che noi abbiamo di continuare a battere questa via della libertà e della repressione dei suoi abusi, evitando ogni altro mezzo il quale possa avere anche soltanto le apparenze di offesa o di minaccia contro la piena libertà ed indipendenza dell'autorità ecclesiastica che da questa nobilissima sede governa il mondo cattolico.

Ma gli abusi che dai ministri del culto si possono commettere a danno della società civile sono di due maniere. Ci sono abusi i quali sono di carattere civile e cadono sopra diritti patrimoniali; ve ne hanno altri i quali sono di carattere penale, perchè offendono la tranquillità pubblica, l'ordine sociale, la tranquillità delle famiglie. I primi sono di interesse più privato che pubblico; i secondi sono sempre di interesse pubblico.

Egli è chiaro che non si possono adoperare gli stessi mezzi per la riparazione di queste due maniere di abusi che sono di natura affatto differente. L'onorevole Pescatore nella copiosa ed erudita sua esposizione non ha mancato di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

toccare le due specie di abusi e i diversi modi di repressione, tanto per gli abusi che ho detto civili, quanto per gli abusi penali. Mi è però sembrato, che egli cadesse in qualche confusione degli uni cogli altri o che coi suoi ragionamenti chiamasse il Senato ad occuparsi in questa circostanza tanto degli abusi civili, quanto degli abusi penali.

Se questo è stato l'intendimento dell'onorevole Pescatore, come a me è sembrato, io penso che egli sarebbe uscito veramente dai termini propri della questione che ora unicamente ci deve occupare. Egli ci vorrebbe trascinare fuori del campo entro il quale ci dobbiamo presentemente arrestare. Io non potrei e non dovrei quindi seguire l'onorevole Pescatore in quella parte del suo discorso in cui essendosi fatto ad esaminare una mia recente circolare, ragionava non solamente della repressione degli abusi penali, ma eziandio dei modi di riparare gli abusi commessi nel campo civile.

Volendo stare strettamente alla questione che trattiamo, io dovrei abbandonare senz'altro questo argomento, come quello, che non appartiene all'attuale nostra discussione; ma non posso tuttavia lasciare interamente senza risposta le osservazioni, a mio avviso, non tutte esatte, che l'onorevole Senatore fece su quella mia circolare, della quale vi chiedo perciò la permissione di chiarire brevemente il senso, perchè troppo mi importa che non sia travisato. Dirò innanzi tutto, come a me sembri che egli l'abbia troppo lodata e troppo censurata.

Io non potrei in coscienza né accettare le sue lodi, di cui però gli sono grato come di atto di cortesia; né ammettere, che quella mia circolare meriti le censure che egli ne ha fatto.

Egli credette di scorgere in quella circolare un atto molto arditto, un atto che sebbene proclamasi principi giusti, pure andrebbe al di là della cerchia di una semplice istruzione intesa a condurre i magistrati a dare alla legge delle guarentigie e singolarmente all'art. 17 di essa, un'applicazione conforme alle disposizioni di quella legge, e invaderebbe in qualche modo il campo legislativo.

Veramente nel distendere quell'atto io vi confesso, o Signori, che ho creduto di compiere un'opera molto semplice e naturale. Io ho creduto di non far altro che raddrizzare qualche opinione meno esatta sul contegno del Governo

e dei suoi funzionari verso gli abusi del clero, dettando la spiegazione la più ovvia, la più incontestabile della importante e feconda disposizione che sta scritta nell'art. 17 della legge 13 maggio 1871. Quell'articolo della legge, contemplando gli atti dell'autorità ecclesiastica nel doppio rispetto spirituale e temporale, mentre dichiara la intiera libertà ed indipendenza della potestà ecclesiastica nel provvedere e giudicare in materia spirituale o disciplinare senza richiamo od appello alla potestà laica, stabilisce ad un tempo che, quanto agli effetti civili che possono scaturire da un atto dell'autorità ecclesiastica, sono chiamati a conoscerne e giudicarne i tribunali laici. Sono così determinati rettamente i confini delle due potestà e così si è abolito l'antico appello per abuso.

Però a tutela dei diritti sociali che venissero offesi, aggiunge il medesimo articolo 17, che questi medesimi atti dell'autorità spirituale saranno senza efficacia, non produrranno alcun effetto civile, se per avventura siano dal Giudice laico riconosciuti contrari all'ordine pubblico, alle leggi dello Stato, lesivi dei diritti privati, o, quel che è peggio, costituenti un reato preveduto dalle nostre leggi. Ecco il rimedio che la nuova legge ha sostituito all'appello per abuso.

Posti questi termini della legge, io vi domando, o Signori, se il dichiarare che faceva la circolare dianzi ricordata, che quando un atto dell'autorità ecclesiastica sia portato avanti al tribunale civile onde ne riconosca gli effetti civili, egli dovrà esaminare, se l'atto abbia le forme necessarie per la sua legale esistenza, se esso non ecceda i confini dell'autorità che l'ha emanato, se abbia i requisiti estrinseci, necessari per poter essere considerato come efficace e valido, se non sia manifestamente contrario ai principi di ragione e di giustizia, non sia quanto il dire cosa che è una conseguenza immediata e diretta della disposizione scritta nell'articolo 17 della legge delle guarentigie? Come mai il giudice laico potrebbe adempiere la sua missione di giudicare degli effetti civili di un atto, se non verificasse prima che questo atto abbia le condizioni necessarie per la sua esistenza, che non sia lesivo di alcun diritto privato o pubblico, che non offenda i principi eterni di ragione e giustizia? Questa ispezione del giudice laico non può, come vorrebbe

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

l'onorevole Pescatore, aver sempre luogo per azione pubblica, ma dovrà essere promossa dal privato lesa, quando si tratti di un interesse privato, e sarà provocata dalla pubblica autorità, quando si tratti di un interesse pubblico, per esempio, della repressione di un reato previsto dalle leggi dello Stato.

Io mi son ben guardato dal dire che il giudice secolare possa entrare ad esaminare il merito delle questioni di natura ecclesiastica; da questo egli si deve astenere rispettando la competenza spirituale. Ma l'esaminare il merito intrinseco di un atto è cosa ben diversa dall'esaminarne le forme esterne, come sarebbe il conoscere, se siasi invasa la competenza civile, se la citazione, nei casi in cui è prescritta, sia intervenuta, se la parte sia stata sentita secondo la legge canonica, se l'atto appaia evidentemente destituito di ogni motivo legittimo e perciò lesivo dei diritti della parte interessata. cose queste ed altre tali che sono da osservarsi in ogni giudizio, e senza di cui non evvi un vero giudizio, nè esiste un atto legittimo ed efficace. Queste condizioni sono da tutti considerate come sostanziali, e quando esse siano omesse, o violate, l'atto rimane infetto di un vizio insanabile che non permette di tenerne verun conto.

Che cosa farebbe un magistrato italiano che fosse richiesto di dare esecuzione a una sentenza pronunciata da un tribunale straniero? Io non intendo dire con questo, che l'autorità ecclesiastica posta nel Regno costituisca mai una autorità straniera; ma bensì intendo accennare alla perfetta analogia che esiste in questa parte tra le sentenze pronunciate da un tribunale straniero e i provvedimenti emessi dall'autorità ecclesiastica nella piena indipendenza del suo potere. Nell'un caso e nell'altro si tratta per l'autorità del Regno di eseguire un atto proveniente da un altro potere indipendente. Or bene, quando occorre di fare eseguire una sentenza proveniente dall'estero, i nostri tribunali esaminano precisamente se il giudice straniero fosse competente, se la sentenza sia rivestita di tutte le forme estrinseche, se non pechi d'ingiustizia intuitiva ed evidente, se siasi osservate le formalità necessarie, perchè la sentenza sia considerata come esistente sotto l'aspetto giuridico e legale.

Se questa stessa ispezione veniva, colla circolare, prescritta ai magistrati civili chiamati

dall'articolo 17 più volte menzionato, a dare effetto civile ad un provvedimento ecclesiastico, parmi che l'atto non sia punto ardito, e molto meno parmi che esorbiti, come sarebbe sembrato all'onorevole Senatore Pescatore, dai confini di una semplice istruzione governativa.

Voglio dunque sperare, che la magistratura italiana, alla quale io con piena fiducia mi sono rivolto, non dividerà gli scrupoli e non vedrà le difficoltà che immaginava il troppo acuto ingegno dell'onorevole Pescatore. Vado anche più in là nella mia aspettazione, e spero che quando l'alto Consesso in cui siede tanto degnamente l'onor. Senatore Pescatore, fosse chiamato ad esaminare una di codeste questioni, la mia circolare troverebbe nel medesimo Pescatore un valente sostenitore, un valido appoggio; imperocchè io ho tanta fede nella sua dottrina, nella sua luminosa intelligenza ed anche più nel suo liberale patriottismo che non saprei comprendere nè persuadermi, come egli potesse mai camminare per vie diverse da quelle da me segnate, ove, ripeto, si presentasse all'esame di lui, come giudice, una delle quistioni prevedute nella circolare della quale egli si è con tanta cura occupato.

L'articolo 17 essendo per ora la sola norma che provvede alla riparazione degli abusi del clero che dissi civili, importa sommamente che sia da tutti rettamente inteso e sanamente applicato. La legge promessa sul riordinamento della proprietà ecclesiastica verrà a suo tempo a dare in questa parte l'opportuno compimento alla disposizione dell'articolo 17.

Detto queste parole per chiarire in una materia molto delicata i veri miei intendimenti, che troppo mi preme di vedere generalmente accolti nel giusto loro senso, io passo ad esaminare l'unica nostra quistione, cioè i modi da adoperarsi per reprimere gli altri più gravi abusi di natura penale, ossia quegli abusi che devono formare materia del Codice penale.

La prima questione che a siffatto riguardo si affaccia al legislatore, è quella del collocamento delle disposizioni relative ai reati dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, la quale quistione dipende dal determinare, se questi ministri siano da considerarsi come funzionari pubblici dello Stato, oppure come privati che esercitano una funzione pubblica in una società avente nello Stato legale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

• pubblica esistenza, qual'è ogni società religiosa riconosciuta od ammessa nel Regno.

Voi comprenderete molto facilmente che, ove si considerassero i ministri del culto come pubblici funzionari, le disposizioni che li riguardano dovrebbero avere sede nel titolo che tratta dei reati commessi dai pubblici ufficiali contro l'amministrazione dello Stato; che se invece i ministri del culto non si considerano come pubblici ufficiali, allora tali disposizioni dovrebbero avere altra sede, vale a dire sarebbero da collocare nelle disposizioni che trattano dei reati commessi dai privati contro la pubblica amministrazione. Questo secondo sistema è quello che fu accolto dal Governo e seguito dalla Commissione.

Il Governo e la Commissione non hanno esitato un momento a riconoscere che nello stato attuale dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato in Italia, i ministri del culto non possono e non devono essere considerati come funzionari pubblici dello Stato.

Vi farò anzi osservare che, anche prima della legge delle guarentigie, nei diversi Codici che ora reggono l'Italia, il ministro del culto non è mai considerato come funzionario pubblico; cosicchè il diritto nuovo in questa parte si troverebbe pienamente d'accordo col diritto anteriore quantunque diversa fosse anteriormente allo stabilimento del Governo in Roma la condizione della Chiesa dirimpetto allo Stato.

Dimostrato quale sia il collocamento che conviene dare a queste disposizioni, donde dipende l'indole e il carattere delle medesime, vediamo qual sia il sistema di repressione che meglio convenga di sancire.

Il progetto del Codice si attiene al diritto comune, applica alle violazioni delle leggi che siano commesse dai ministri del culto quelle pene che sono stabilite per i reati di simil genere commessi dagli altri cittadini; nè occorre dire che le nostre leggi sul procedimento a cui il Codice attuale si ispira, applicano pure a questi reati le norme comuni e generali della procedura e della competenza. Sono adunque comuni le pene, è comune la giurisdizione, è comune la procedura penale. Bando assoluto a ogni traccia di diritto speciale o privilegio.

La difficoltà maggiore che si è incontrata riguardo alle disposizioni in esame, fu quella del metodo di formularle.

Noi abbiamo creduto che in questa parte convenisse anche tenere gran conto del diritto che è in vigore appo noi, secondo i nostri Codici.

Le formole che hanno il vantaggio dell'uso e di una giurisprudenza abbastanza lunga, presentano, in questa materia singolarmente, un sommo beneficio; imperocchè escludono il pericolo di lacune e di dubbj che importa sommamente di allontanare. E qui mi piace di fare una osservazione, che avrei anche potuto far precedere.

La materia ecclesiastica, come consta dalla storia di ogni paese, vive meglio del diritto tradizionale che non del diritto scritto, perchè più che di principi astratti si giova e si nutre di norme accomodate alla varietà dei casi e dei bisogni occorrenti, donde suol formarsi il *jus receptum usu exigente et humanis necessitatibus postulantis*.

Esaminando quali sieno fuori d'Italia le norme del diritto ecclesiastico, che reggono codesta materia, noi troviamo che esse risultano assai più dalla giurisprudenza, dagli usi e dalle tradizioni, che non dalle leggi scritte. Per questo motivo credo commendevole la formula usata nell'articolo 17 della legge delle guarentigie, imperocchè quella formula molto comprensiva, oltre di conservare tutta quella parte del nostro antico diritto ecclesiastico che non ripugna al nuovo, potrà aprire l'adito a una giurisprudenza feconda e completa intorno all'applicazione ed allo svolgimento delle norme assai larghe che sono compendiate nelle generali disposizioni di quell'articolo.

Lo stesso deve accadere anche per le disposizioni di natura penale. Se noi troviamo nei Codici attuali delle formole le quali sono state per lungo tempo applicate da magistrati e non hanno dato luogo ad inconvenienti, è bene adottarle e il seguirle. E questo appunto hanno fatto il Governo e la Commissione. Se non che, è stato osservato, che nella riforma di questa parte del diritto penale avvenuta in seguito alla legge delle guarentigie in virtù dell'altra del 5 giugno 1871, si era andati più in là che non convenisse. Con questa legge si è fatto scomparire in tutto dal nostro diritto una figura di reato riguardante in genere gli abusi del proprio ministero commessi dai ministri del culto i quali perturbano la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

Si diceva nella disposizione stata soppressa, che il reato poteva essere commesso con un indebito rifiuto degli uffici spirituali. Questa locuzione aveva dato luogo a gravi controversie; essa inoltre si presentava manifestamente incompatibile col sistema di libertà introdotto dalla legge delle guarentigie. Non si poteva ammettere che il potere civile fosse chiamato a statuire se il rifiuto dell'ufficio spirituale fosse debito o indebito. Fu questa la ragione precipua per la quale quella disposizione è stata abrogata. Ma, come diceva, nell'abrogazione dell'intera disposizione non si è posto mente che si andava al di là dello scopo a cui si mirava, e che si lasciava la società allo scoperto per tutti gli altri reati derivanti da abusi dei ministri del culto, i quali non avevano alcun rapporto coll'indebito rifiuto dell'ufficio spirituale. Quindi il Governo e la Commissione hanno creduto di fare cosa savia e provvida col ritirare alquanto il piede dalla via percorsa nel 1871 e col riassumere in parte una disposizione la quale era stata improvvidamente abbandonata per intero. L'esperienza, sebbene breve, ma tuttavia istruttiva, che il Governo ha fatto dopo la legge delle guarentigie, e dopo l'altra riforma recata al Codice penale dalla legge 5 giugno 1871, fu sufficiente a chiarire il passo poco prudente che si era fatto, e renderlo avvertito della necessità di supplire alla lacuna che si era creata nel diritto penale.

Eccovi la ragione per cui noi abbiamo in parte riassunto nell'articolo 216 del progetto una disposizione che si trovava scritta nei Codici precedenti.

Ma noi lo abbiamo ridotto a quei giusti termini che meglio rispondono al nostro nuovo diritto pubblico ecclesiastico. L'articolo 216 si può dire che è la disposizione cardinale in questa materia, perchè colpisce in genere tutti gli abusi che in qualsiasi modo si possono commettere dai ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, gli abusi del loro ministero e dei mezzi spirituali. L'altro articolo che segue nel capo, riguarda alcune specie di abusi che sono sembrati meritevoli di speciale repressione, come vediamo fatto nel Codice del 59 vigente in quasi tutta Italia. Abbiamo aggiunto la disposizione dell'articolo 218; essa punisce i ministri del culto che si fanno lecito di esercitare

atti di culto esterno contro il divieto del Governo. Questa disposizione è sembrata molto provvida, e direi assolutamente necessaria a tutelare il mantenimento dell'ordine pubblico. Vi sono circostanze nelle quali importa d'impedire che si compiano certe funzioni religiose che possono nuocere alla sicurezza, all'ordine, alla sanità pubblica. Per esempio, ad ora tarda della sera, e anche più nella notte, suole essere pericoloso il permettere la celebrazione di funzioni religiose; in tempi d'epidemia, ci sono alcune funzioni che è utile impedire, o almeno ridurre a proporzioni più limitate; ci sono pure le processioni le quali non si possono fare in tutti i luoghi ed in tutti i tempi senza dare occasione a disordini od altri inconvenienti a danno dello Stato e della stessa religione. Importa quindi che il Governo in questa parte sia armato e possa farsi ubbidire dai ministri dei culti. Per raggiungere siffatto scopo, abbiamo creduto conveniente introdurre nel codice la disciplina dell'articolo 218.

In generale poi, le sanzioni penali che trovate scritte in questi articoli consistono nella detenzione e nella pena pecuniaria. Sono due specie di pene che ci sono sembrate molto consentanee alla natura dei reati e dei delinquenti di cui discorriamo.

Voi già sapete che la detenzione, a diversità della prigionia, è una delle pene riservate alla repressione di quei reati che non sono disonoranti, che non sono infamanti, che non procedono da perversità d'animo, e siccome riteniamo tali i reati che si commettono dai ministri del culto, i quali spesso peccano per opinioni esagerate della sacra loro missione, per cieco fanatismo, od altri sentimenti deplorabili, ma non disonoranti, nè malvagi, non sarebbe conveniente il sottoporli alla pena della prigionia, e confonderli con quei malfattori volgari e vergognosi dai quali con ragione l'onorevole Pescatore ci diceva, che vogliono essere distinti.

Dunque noi non abbiamo punto dimenticato di fare nel Codice penale questa distinzione che crediamo essere nei voti del Senato, come lo è in quello dell'onorevole Pescatore. Alla pena della detenzione abbiamo aggiunta, come compagna quasi costante, la pena pecuniaria.

La pena pecuniaria è molto efficace sopra questa classe di persone, (*ilariiti*); l'esperienza

di tutti i tempi e di tutti i paesi lo dimostrò, e nessuno che s'intenda di questa materia dei reati del clero e della efficacia della loro repressione, lo potrà mettere in dubbio. Ne invoco la testimonianza dello stesso onorevole Pescatore, il quale vi proponeva di pronunziare il sequestro delle temporalità, la quale repressione equivale evidentemente alla pena pecuniaria.

Ma, o Signori, se noi feriamo codesti colpevoli nella borsa col mezzo della multa, parmi che raggiungiamo lo stesso scopo a cui mira la proposta dell'onorevole Pescatore che li vorrebbe privare delle temporalità dei loro benefici.

Io dimostrerò in seguito che questo suo rimedio, mentre si confonde per l'effetto colle pene pecuniarie, ha poi qualche inconveniente che non sarebbe proprio di queste ultime. Noterò fin d'ora, che il detto sequestro non si potrebbe applicare ai sacerdoti che non siano investiti di alcun beneficio.

Vi ho delineato in breve i caratteri delle disposizioni penali che riguardano questi reati secondo il nostro progetto. Ora mi farò a rispondere alle principali obiezioni che sono state fatte dall'onorevole Senatore Pescatore.

A quattro punti parmi che si riducano le censure che egli rivolge contro questa parte del Codice.

In primo luogo, egli dice che i reati non sono ben definiti, che vi è insufficienza nella loro enumerazione. E come prova di questa insufficienza egli accennava agli abusi che si possono commettere nell'insegnamento che si dà nei seminari, e nella pubblicazione dei trattati relativi alle materie che s'insegnano alla gioventù avviata alla carriera ecclesiastica.

In secondo luogo, egli notava che non è ben regolata la responsabilità penale, la quale si limita all'autore immediato dell'abuso che è sovente un membro del clero inferiore, anziché risalire alla causa prima, che suol derivare ordinariamente dal clero superiore. Voi punite il parroco, egli diceva, mentre dovrete invece punire il vescovo, di cui il parroco non è che l'ubbidiente subalterno, il fedele esecutore.

In terzo luogo, l'onorevole Senatore Pescatore non approva le pene che abbiamo scritte nel progetto, conformandoci al diritto comune, che

è per noi la norma costante e la più giusta in questa materia.

Infine egli vorrebbe che le forme del procedimento, le regole di giurisdizione, fossero in modo speciale determinate per i reati che si commettono dai ministri della religione.

Esaminiamo, o Signori, brevemente queste censure, le quali, mi pare, possano essere confutate con poche parole.

E, cominciando dalla prima, dirò francamente che mi sono meglio persuaso che le formule del nostro progetto siano veramente esatte e che non possano andar soggette a censura, dal momento che ho inteso che l'acutissimo Senatore Pescatore non ha saputo trovare altra menda se non la supposta omissione degli abusi che si possono commettere nell'insegnamento dato dal clero. Se così è, noi possiamo sotto questo rapporto considerarci veramente fortunati nella compilazione che abbiamo fatta di questa parte del progetto; poichè la temuta lacuna non esiste punto.

E invero, come mai si potrà dire che gli abusi commessi nel dare lezioni o nella pubblicazione di trattati nei seminari non siano contemplati nel progetto? Gli'insegnanti ecclesiastici sono come tutti gli altri insegnanti sottoposti alle leggi che regolano l'insegnamento pubblico.

Le scuole ecclesiastiche sono soggette alla ispezione del Governo in quanto concerne l'ordine pubblico, la morale e l'igiene, ed i trattati che si pubblicano per l'insegnamento che si dà in esse sono egualmente soggetti alle norme relative a tutte le pubblicazioni di simil genere.

Suppongasi coll'onorevole Pescatore che nelle scuole ecclesiastiche e nei trattati si insegnino cose le quali offendano le leggi o turbino l'ordine pubblico o la pace delle famiglie, ed io v'inviterò ad esaminare, se l'articolo 216 non contenga proprio la disposizione applicabile a capello a tali abusi in qualunque modo si commettano nell'esercizio del ministero sacerdotale che pur consiste nell'insegnamento. Non vi sarà magistrato, non eccettuato, credo, l'onorevole Pescatore, che, quando avvenisse l'abuso da lui supposto, non applicherebbe ad esso l'art. 216 tal quale è scritto nel progetto senza bisogno di aggiungergli pure una sillaba.

Veniamo alla seconda obiezione. Essa riguarda la responsabilità penale; e anche qui,

o Signori, parmi che il progetto risponda pienamente all'obbiezione di che si tratta. Non bisogna dimenticare, esaminando la parte del progetto a cui siamo giunti, le disposizioni generali che già abbiamo approvate e votate.

Fra queste disposizioni dobbiamo ricordare le regole della complicità.

Io prego il Senato di ricordare che nell'articolo 76 del progetto del Ministero, e 75 della Commissione, noi abbiamo così definito i complici:

« Sono complici del reato: 1. coloro che per mezzo di mandato, di istigazione, di ricompense date o promesse, di minacce o *d'abuso d'autorità o di potere, o con altro modo* hanno determinato altri a commetterlo. »

E nel numero terzo del medesimo articolo abbiamo detto che sono complici « coloro che hanno dato *consiglio istruzione o direzione* per farlo commettere, o si sono anteriormente concertati cogli autori, ecc. »

Voi vedete, o Signori, come da queste disposizioni emerga molto chiaro che i vescovi i quali avessero dati ordini ai parroci, o anche soltanto consigli, istruzioni o direzioni per atti del sacro ministero contrari alle leggi dello Stato, non sfuggirebbero alla sanzione penale comminata contro gli autori di tali atti secondo il voto espresso dall'onorevole Pescatore.

Nè la punizione del superiore sarebbe meno severa di quella che toccherebbe all'inferiore per l'abuso ordinato dall'uno ed eseguito dall'altro. La legge li colpirebbe con eguale misura.

Veniamo ora alle pene delle quali l'onorevole Pescatore non si mostra contento, pensando egli che con questa qualità di delinquenti non si debba usare la sferza che si usa cogli altri delinquenti, ma che convenga ricorrere a repressioni di un genere speciale.

Io vi ho già dimostrato come il Governo e la Commissione abbiano ritenuto che le pene sancite in questo Capo rispondano intieramente e perfettamente alla natura dei reati ed alla qualità dei delinquenti.

Ma per meglio confermarci in siffatto giudizio, poniamo le nostre pene a raffronto con quelle che l'onorevole Pescatore vorrebbe fossero scritte nel Codice.

Comincio dall'osservare che, accettando le idee dell'onorevole Pescatore, converrebbe fare una larga riforma nel nostro diritto penale e nel

Codice, perchè le pene che esso propone non figurando nella scala penale che abbiamo già votata, sarebbe quindi mestieri fare una larga appendice modificativa di quella scala. Non so se, a rigore di termini, le deliberazioni prese dal Senato a questo riguardo lascerebbero ancora aperta la porta ad accogliere nuove pene, le quali non sono state a suo luogo proposte, nè per conseguenza ammesse nella scala penale; al che aggiungo che non sarebbero nemmeno in piena armonia col sistema penale già deliberato.

Ma, passando anche sopra questa non lieve difficoltà pregiudiziale, vediamo, se veramente le pene indicate dall'onorevole Senatore Pescatore sarebbero da preferirsi a quelle scritte nel progetto.

Esse sono quattro: 1° la censura; 2° il sequestro delle temporalità; 3° l'esilio; 4° la interdizione dall'ufficio ecclesiastico e dal beneficio.

La censura è una specie di prestito o plagio che l'onorevole Pescatore trarrebbe dalle repressioni proprie di quella autorità di cui si tratta di punire i ministri colpevoli. Io intendo perfettamente la censura nella società ecclesiastica, poichè è una pena che molto si addice a chi ha la virtù della fede, a chi professa l'ossequio religioso verso l'autorità che l'applica. Comprendo pure la censura in materia disciplinare riguardo ai pubblici funzionari, quantunque ben diversa sia la natura e diversi sieno gli effetti di tale censura. Ma la censura, o Signori, nella materia penale sarebbe veramente cosa che muoverebbe a riso i ministri del culto delinquenti che si vedessero colpiti dalla medesima: temerei di udirmi risuonare all'orecchio il verso oraziano: *Oh magnum post hoc inimicorum risum!*

I ministri di una religione che, come benissimo avvertì l'onorevole Pescatore, nel campo morale si credono superiori agli ordini civili e maestri al mondo; essi che presumono di dettar legge ai Re ed ai Governi, come riceveranno la censura di magistrati laici istituiti da Re e Governi? Se la prenderanno per un atto di oltracotanza, per un vero abuso di potere, adoperato a reprimere un abuso supposto: diranno che voi commettete un peccato vero per punire un reato immaginario. Ciò vi basti per la censura che sarebbe pena impropria e del tutto inefficace. Nulla dirò della

ritrattazione che si vorrebbe esigere dai vescovi che respingeranno l'ingiunzione quale un insulto ed un sacrilegio.

Il sequestro delle temporalità è un ricordo del famoso appello per abuso e si ordinava in quei paesi dove il Governo non si limitava ad una semplice dichiarazione dell'abuso commesso, ma vi associava qualche provvedimento più efficace, come accadeva singolarmente in Piemonte. Il sequestro delle temporalità in alcuni casi più gravi, sarà un effetto di pena criminale pronunciata contro un ministro del culto che, durante la pena, più non potendo esercitare il suo ufficio, vedrà ridotta, come si dice, a mano regia la sua prebenda per sopperire all'esercizio di quell'ufficio al quale egli non può più provvedere.

Ma io non intendo come il sequestro delle dotazioni dei benefici possa essere considerata una pena da inserirsi in un Codice penale. Potrebbe forse essere un provvedimento di natura speciale da inserirsi in un altro provvedimento affatto diverso. E così quando noi verremo a sciogliere la riserva scritta nell'articolo 18 della legge delle guarentigie, a fare cioè una legge sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica, sarà forse allora il caso di stabilire qualche cosa che somigli al sequestro di temporalità contro quei ministri del culto che, col fatto loro, si fossero posti nell'impossibilità di esercitare le loro funzioni.

Ma, lo ripeto, io non credo che questo modo di repressione possa trovar posto nel Codice attuale, nè, per quanto mi sappia, lo trovò mai in alcun Codice penale patrio o straniero. Domanderò poi, come mai si potrebbe codesta pena applicare al ministro trasgressore che non possieda temporalità da sequestrare. Ebbi già a fare questa avvertenza che ora mi giova di rinnovare.

Viene in terzo luogo l'esilio, nel quale mi è sembrato che l'onorevole Pescatore ponesse una fiducia singolare, come la pena che sia proprio la più efficace, quella che meglio risponde al suo gusto.

Ma, io credo che anche nell'esilio l'onorevole Senatore Pescatore vada errato. Io credo ch'egli non si renda un conto sufficientemente esatto dell'effetto che l'esilio può produrre sopra un sacerdote il quale, per eccesso od abuso

nell'esercizio delle sue funzioni, sia allontanato dal suo paese.

Costui, come l'abbiamo già veduto ai di nostri, troverà lieta accoglienza in altro paese vicino, vi troverà encomi, ovazioni, larghi compensi a ciò che si dirà la persecuzione sofferta nel suo paese per la religione; là egli potrà ammannire comodamente le armi per attaccare con maggior acerbità l'irreligioso paese che lo ha punito con l'esilio. Io credo che l'esilio diventerebbe una specie di mistificazione se non di beatificazione; non sarebbe nei suoi effetti una pena, ma soltanto il trasporto del delinquente in altro luogo da dove egli potrà continuare a suo bell'agio a ribadire lo stesso reato, forse anco con maggior danno della società.

L'esilio, sotto il nome più basso di *sfratto*, fu usitato in qualche regione italiana, nel Piemonte, non quale pena ordinaria, ma come misura detta economica. Non dirò con quanta efficacia si applicasse, poichè è troppo noto il caso di un prelado che sfrattato seguì per molti anni a inquietare coi suoi atti dal comodo suo asilo le coscienze della sua Diocesi. Lasciamo al vecchio arsenale dei nostri padri quest'arma che non ha punta e non fece mai buona prova. Scrivere nel Codice una pena diretta contro i soli ministri del culto, sarebbe una specie di odioso privilegio che mal si converrebbe al diritto comune.

Da ultimo è stata proposta, come vi indicava, la decadenza dall'ufficio spirituale e dal beneficio. Questa quistione venne già dibattuta discutendo l'art. 21 del progetto.

A questo proposito l'onor. Senatore Borgatti ha fatto opportunamente osservare, che siffatta quistione è stata rinviata allora alla discussione che ora stiamo facendo, e che dovrebbe adesso essere riservata al tempo in cui si esaminerà la legge di approvazione del Codice.

E a dimostrare questa opportunità, lo stesso Senatore bene avvertiva, che il motivo per cui nello stato attuale delle cose la legge penale potrebbe occuparsi della privazione del beneficio, consiste in ciò che provvisoriamente sono ancora mantenute le formalità del *placet* e dell'*exequatur*, com'è ancora mantenuta l'istituzione dell'Economato ecclesiastico che prende possesso delle prebende ecclesiastiche allorchè sono per qualunque causa vacanti. Finchè dura

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

questo stato provvisorio di cose, ben s'intende che possa lo Stato estendere anche l'azione delle sue leggi penali sopra i beni ecclesiastici, sopra le prebende, di cui siano investiti i ministri religiosi puniti per abuso delle loro funzioni.

La legge poi che si dovrà fare pel riordinamento della proprietà ecclesiastica, provvederà molto meglio a questa materia in modo definitivo, e stabile come io vi accennava poc'anzi.

Ma se quel che son venuto dicendo, vale ad escludere dal novero delle pene il sequestro delle temporalità beneficiarie per ciò che riguarda non il beneficio, ma l'ufficio spirituale, la questione si può dire già risolta nel senso negativo dalla legge delle guarentigie più volte ricordata.

Il notissimo articolo 17 ha mantenuto il *placet* e l'*exequatur* soltanto per ciò che riguarda la consegna dei beni temporali; non l'ha riservato per l'ufficio, e non lo poteva per questo riservare, perchè è venuta a mancare interamente la sanzione a tale riguardo. Noi avevamo nelle nostre leggi una disposizione la quale puniva il ministro del culto che non aveva ottenuto il *placet* e l'*exequatur*, non solamente con la privazione della prebenda, ma anche con altre pene comuni, se si faceva lecito di assumere l'esercizio del suo ufficio spirituale senza la previa autorizzazione del Governo. Ora quella disposizione è stata abolita, e fu mantenuta soltanto l'esclusione dal possesso delle temporalità pel ministro del culto non munito di *placet* o di *exequatur*. Rimane quindi impotente lo stato a impedire che un ministro del culto privo del *placet* o dell'*exequatur* eserciti le sue funzioni spirituali, quando non vi chiede le temporalità.

L'autorità civile come non può dare l'ufficio religioso, così non lo può nemmeno togliere. E quando si avvisasse di toglierlo, parmi che farebbe un atto il quale rimarrebbe senza effetto. Noine vediamo ai giorni nostri degli esempi che sono molto eloquenti. Voi vedete un prelado posto in carcere, il quale dall'autorità della chiesa da cui dipende, riceve un premio appunto per la sua resistenza al Governo; se è vescovo, lo vediamo ricevere il pallio di arcivescovo; se è arcivescovo, lo vediamo ricevere il cappello di cardinale. Vale assai meglio evitare codesti conflitti che provarli coll'inutile sforzo di

impedirli; atteniamoci fedeli e fermi a quei principi di separazione delle due podestà che abbiamo consacrati nella legge delle guarentigie con molta saviezza e con molta prudenza, a mio avviso, come l'esperimento fortunato di cinque anni di governo in questa grande metropoli senza gravi contrasti e senza notevoli inconvenienti lo ha dimostrato.

Rimane infine a dire qualche parola della proposta relativa alla speciale forma del processo ed alla giurisdizione speciale, che si vorrebbe dall'onorevole Pescatore introdurre. A questo riguardo, mi pare che abbia già pienamente risposto l'onorevole Borgatti, quando vi faceva osservare che in qualche modo si farebbe risorgere l'abolito privilegio del foro. Invece di essere ecclesiastico, il foro privilegiato con privilegiata procedura, sarebbe civile. Nei tempi in cui viviamo, coloro che vogliono uscire dal diritto comune si mettono fuori del diritto, e, come ben diceva un grave scrittore, presumendo di mettersi sopra, si mettono sotto la legge comune. La libertà in ogni parte non può essere sinceramente attuata se non col principio dell'eguaglianza, tanto riguardo alla forma dei giudizi, come riguardo alla qualità dei giudici. Io non credo quindi che nel nostro sistema di governo e nei nuovi nostri rapporti colla Chiesa, si possa assolutamente ammettere che per i ministri del culto si debba introdurre un privilegio qualsiasi di procedimento, o di giurisdizione.

Sarebbe cosa che urterebbe altresì coi principi giuridici che ora sono generalmente accolti dai popoli liberi e civili. Nè creda l'onorevole Senatore Pescatore che ai ministri del culto sia mai per derivare alcuna diminuzione di considerazione o di riverenza dal comparire piuttosto davanti un tribunale dello Stato, che davanti un altro, o dal comparirvi in una forma piuttosto che in un'altra di procedimento.

La considerazione e la riverenza nell'attuale civiltà sono accresciute o diminuite soltanto dalle buone o dalle cattive azioni; cosicchè l'uomo che ha la coscienza scevra di colpa, compaia davanti qualunque giudice, sarà sempre onorato; l'uomo che ha la coscienza macchiata dal delitto, l'uomo che dimenticando una missione sacra ha oltraggiata la legge del suo paese, avanti qualunque giudice compaia e sotto qualunque forma di procedimento-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

sarà sempre scaduto dalla stima e dal rispetto dei suoi concittadini.

Dopo tutte queste considerazioni colle quali mi pare di avere sufficientemente risposto a quanto l'onorevole Senatore Pescatore ha obiettato al progetto nella parte che discutiamo, io devo fare una franca confessione al Senato ed allo stesso onorevole Senatore Pescatore. Io vi confesso che ho altamente ammirato il suo discorso, l'ho ascoltato con molta attenzione e anche con singolare piacere; ma quando sono giunto alle sue conclusioni, quando sono giunto alle conseguenze che l'onorevole Senatore Pescatore traeva dalle splendide e sicure sue premesse, mi è sembrato di trovarmi in presenza di quel gran colosso di Babilonia, che era di bronzo nel corpo, ma aveva i piedi di creta.

Mi è sembrato veramente che il discorso dell'onorevole Senatore Pescatore sia opera bella e forte nelle sue premesse, ma abbia una base molto fragile, la quale crolli al primo urto che le sia mosso da un attento esame; direi quasi che io sto per credere che anche l'onorevole Senatore Pescatore fosse molto più fermo e fiducioso nelle sue premesse, che non nelle sue conseguenze.

Così stando le cose finora discorse, a qual partito, o Signori, ci dobbiamo appigliare? Io credo che non abbiamo miglior partito da prendere, fuor quello di seguire la via del diritto comune che il progetto vi presenta. Applichiamo ai ministri del culto quelle pene che già avete approvate per gli altri cittadini i quali commettano alcuno di quei reati che per loro natura non macchiano di disonore. Siamo, nel reprimarli, moderati e fermi ad un tempo; facciamo anche in questa parte ciò che in tutte l'altre ha fatto il Governo italiano verso il clero, dacchè si è costituito in Roma. Procedendo per questa via giusta e liberale, noi acquisteremo nuovi diritti alla considerazione del mondo civile e singolarmente del mondo cattolico di buona fede; noi renderemo un nuovo servizio alla vera libertà religiosa ed un altro alla giustizia. *(Bravo! Bene!)*

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Dopo l'eloquente discorso pronunziato dall'onor. Ministro Guardasigilli io non posso che peritosamente accostarmi alla discussione dell'art. 216 del nuovo Codice penale.

Ho fatto tesoro delle cose ampiamente e splendidamente esposte dall'onorevole signor Ministro circa i principii generali, a che s'informano tanto quest'articolo quanto i successivi del Capo; ma mi sono rimasti assai dubbi intorno al primo di essi, in quanto mi pare che dia contro a quelle persuasioni che io tengo profondamente intorno alla libertà religiosa, di che ebbi l'onore di fare al Senato dichiarazione sì aperta.

La prima volta che io lessi di filo tutti gli articoli di questo Capo ottavo che riguarda gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, rimasi tra maravigliato e confuso, dappoichè i tre articoli successivi al 216 mi fecero parer questo una specie di pleonasma, il quale non facesse altro che esprimere in un modo generico e indeterminato ciò che è espresso particolarmente e determinatamente negli articoli che vengono dopo.

Nessuno è più di me persuaso che i ministri del culto debbono essere considerati alla pari di tutti i cittadini e che quando trascorrono a commettere qualche reato od a violare ed infrangere qualche legge devono andare soggetti alle sanzioni che sono stabilite per la generalità dei cittadini.

Ma rimango dubbioso circa al potersi trovar materia di reato nei ministri di un culto e circa al poterli soggettare a sanzioni penali per l'abuso ch'essi facciano del proprio ministero e dei mezzi spirituali.

In che può consistere, domando io, l'abuso che il ministro di un culto faccia del proprio ministero? Dove quest'abuso può cominciare?

Per aver lumi intorno a ciò bisogna prima essere ben sicuri di questo punto; sapere, cioè, in che consiste il legittimo uso del ministero di un culto, dacchè l'abuso non può cominciare se non al di là dell'uso legittimo. Ora, donde descriveremo noi il criterio per istabilire l'illegittimo uso che un ministro del culto faccia del proprio ministero?

Il Senato non farà certo le meraviglie al sentirmi dichiarare che, in coerenza ai miei principii sulla libertà religiosa, e sulla incompetenza del poter civile nelle materie religiose, e massime in quelle che toccano dottrine e precetti, io nieghi allo Stato la facoltà di conoscere del ministero di un culto, e quella più specialmente di stabilire quale ne sia uso le-

gittimo e quale illegittimo. Ma usciamo della generalità, ed entriamo, senza più, a parlare dell'esercizio di quel culto che è professato dalla maggioranza dei cittadini italiani, e ci è più noto in quelle sue diverse istituzioni che ne costituiscono il ministero. Dove è che noi andremo a cercare il criterio per determinare l'abuso che si faccia nell'esercizio del suo ministero da un ministro del culto cattolico?

L'andremo noi a cercare nei canoni, nelle decretali, nelle bolle pontificie? I canoni, le decretali e le bolle pontificie sfuggono all'apprezzamento del potere civile o dello Stato, in quanto che esso non ha facoltà d'ingerirsi nelle materie religiose. A qual altro espediente ricorremo, a non crearci di nostro capo una norma in argomento di tanta gravità? Che se perciò noi non possiamo determinare con sicurezza dove cominci l'abuso di un ministro del culto cattolico nell'esercizio delle sue funzioni, come potremo noi colpirlo con delle sanzioni penali?

Nella dotta Relazione dell'onorevole Commissione è accennato alla difficoltà di che io mi impensierisco, e si conchiude di lasciare l'apprezzamento dei vari casi in che l'abuso si verifichi all'autorità giudiziaria.

Io ho una gran riverenza dell'autorità giudiziaria e tengo in altissima stima la sua dottrina, la sua prudenza, la sua imparzialità; ma in verità non la vorrei mettere a troppa difficile prova, e mentre son saldo nelle mie persuasioni, non so riconoscere nell'autorità giudiziaria la competenza a determinare in tale materia e a decidere se un ministro del culto cattolico abbia fatto legittimo uso del suo ministero, ovvero sia trascorso a farne abuso. Che cosa risponderà l'autorità giudiziaria a quel sacerdote cattolico, il quale le squadernerà dinanzi i canoni, ad esempio del Concilio di Sardica, del Lateranese primo e secondo, del Tridentino, e via via le decretali di Gregorio IX o le bolle dei papi di qualsivoglia secolo?

La discussione in proposito non potrebbe essere, anche dal canto dell'autorità giudiziaria, se non una semplice discussione accademica, perchè l'autorità giudiziaria non ha competenza a giudicare dell'osservanza e dell'applicazione esatta o meno esatta dei canoni dei Concilii, delle decretali o delle bolle dei papi. Ma c'è di più: in quest'articolo si accenna anche

all'abuso dei *mezzi spirituali*. Or bene, se riesce difficile determinare il legittimo o l'illegittimo uso del ministero di un culto, a cento doppi io credo che debba riuscir più difficile il determinare l'abuso che si faccia dei mezzi spirituali. E prima di tutto giova osservare che, a mia notizia, non c'è culto che abbia mezzi i quali si possano veramente chiamare mezzi spirituali, altro che il culto cattolico. Le cerimonie religiose, le preghiere, la predicazione non sono affatto mezzi spirituali, in quanto per se stessi sono atti esterni, i quali non hanno che un'indiretta attinenza all'ordine spirituale od invisibile.

I mezzi spirituali all'ultimo non sono altro che i sacramenti; ed io credo che gli accorti compilatori del Codice penale, e con essi la Commissione, hanno ricorso a questa specie di perifrasi, perchè si sono spaventati d'usare la parola propria, cioè la parola *sacramenti*.

Lasciamo andare che la disposizione di cui si tratta, cadendo esclusivamente sui ministri di un solo culto, cioè del cattolico, sarebbe in contrasto col principio dell'eguaglianza di tutti i culti dinanzi alla legge. Ma io chiedo: Possono i mezzi spirituali cadere sotto il sindacato e l'apprezzamento del potere civile? Può il potere civile, può l'autorità giudiziaria tenersi competente ad entrare nella materia dell'amministrazione dei sacramenti, e farsi a dire: Nel tal caso si è fatto abuso dal sacerdote cattolico del tal sacramento, e l'abuso tu commesso in tale o tal altro modo?

Son queste le ragioni che mi rendono molto perplesso ad ammettere quest'art. 216; tanto più che d'ogni abuso che si possa commettere dai ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero mi pare che sia chiaramente ed ampiamente detto nell'articolo successivo 247, ove si parla di discorsi, ove si parla di scritti, ove si parla anche di qualunque altro pubblico fatto, che riesca ad oltraggio delle istituzioni o delle leggi dello Stato o di ogni atto dell'autorità pubblica.

V'ha egli bisogno, dopo che si è provveduto così espressamente alla repressione di quanti possono dirsi reati in cui sia per incorrere un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni, v'ha egli bisogno, dico, di promettere all'articolo in cui è stabilita tal repressione specifica ed ai successivi quest'altro articolo pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

miale, in cui unicamente si accenna in genere e senza veruna determinazione specifica ad abusi nell'esercizio del ministero di un culto?

Quanto a me, lo ripeto, rimango molto dubbioso ad ammettere che un tal bisogno ci sia. Nè mi fanno senso in proposito le gravi considerazioni politiche, che con la solita sua faccenda sono state svolte dall'onorevole Ministro Guardasigilli rispetto alle condizioni presenti d'Italia e massime di questa Roma.

Intorno a ciò io mi restringerò ad esprimere una mia forte persuasione, ed è che il Governo non può nè deve stare in gran paura d'una fazione, la quale è ridotta all'impotenza, condannata dal sentimento pubblico e costretta per sostenersi a disdire quelle stesse dottrine di cui si millanta di essere la conservatrice e la custode.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. A quest'articolo ha fatta pure un'osservazione il Senatore Pantaleoni. Intende egli di prendere la parola?

Senatore BORSANI, *Relatore*. Non parmi che l'osservazione del Senatore Pantaleoni cada su quest'articolo.

Senatore PANTALEONI. Io rinuncio volentieri alla parola, avendo udito sviluppare con tanta maestria ed autorità dal Senatore Mauri le sue idee, che sono pur le mie. Vi rinuncio tanto più che sento che il Senatore Vitelleschi ha domandato anch'egli la parola. Mi riservo in tutti i casi la facoltà di proporre, occorrendo, un lieve emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Io non seguirò gli onorevoli preopinanti nelle alte regioni in cui sono ascesi trattando dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato, perchè a me pare che il codice sia terreno poco opportuno per trattare quest'ardua questione nel suo vasto complesso.

Nel codice si presenta una delle faccie della questione, la più dolorosa perchè quando una questione è giunta sulla porta della prigione è per lo meno risolta alla peggio, e particolarmente in fatto di questioni religiose, la storia ci dimostra che, ridotte a quel punto, se non si usano le più grandi cautele e la massima giustizia, il vincitore non è sempre quello che rimane fuori.

Questo grave argomento deve essere trat-

tato largamente e costantemente in ogni ramo d'amministrazione, come indicava giustamente ieri l'onorevole Pescatore, nell'istruzione pubblica, nelle leggi civili e finalmente nell'educazione e nell'opinione pubblica. Però in qualunque occasione questa quistione si debba trattare, due punti principali sono da osservarsi dei quali a me pare che non si tenga abbastanza conto dalla maggioranza delle persone che se ne occupano, anzi, sembrano generalmente come se ignorati o affatto dimenticati.

Il primo è che questa questione nel suo grande insieme non emerge da un proposito deliberato di molti o di pochi, ma emerge da un'evoluzione sociale, da un'evoluzione più antica di tutti gli Stati d'Europa, da un'evoluzione la quale è il risultato e l'espressione nelle sue stesse fasi successive dello stato della coscienza pubblica.

Si parla invece generalmente di questa questione come se fosse una questione politica, eventuale e piuttosto personale, che reale.

Vi ha bene anche qualche cosa di simile nei suoi incidenti più o meno passeggeri, ma le grandi linee che la distinguono, le forze che vi sono in giuoco sono di tal natura che s'impongono alle società politiche e agli uomini dei quali i più abili sono coloro che si muovono fra quelle meno a disagio.

La mancanza di questo primo sentimento in coloro che trattano questa materia turba e falsa sovente i loro concetti, e rende impari all'altezza del soggetto i loro giudizi.

Ma c'è un altro punto che non si dovrebbe neppure dimenticare quando questa materia è trattata in Italia, ed è che questa evoluzione dal secondo e terzo secolo dell'era volgare si è compiuta per una gran parte, almeno nelle sue forme e nelle sue modalità, principalmente in Italia. Questo dà un carattere a tale questione che per noi Italiani è impossibile di porre totalmente in non cale.

Noi abbiamo come stirpe, come gente, una grossa parte di responsabilità, una specie di solidarietà storica in questa questione alla quale non possiamo, e non sarebbe neppur senza pericolo e danno lo sfuggire. Noi abbiamo avuto per essa grandezza e sventure, prosperità e miserie, servitù e libertà. Nata con la lacerazione del manto di Cesare che fuggiva le nostre contrade deserte dai barbari, essa ve ne

rattenne e fissò per sempre un lembo che sopravvisse all'antico Impero, ed oggi stesso se ancora una parola benefica dell'idioma latino risuona nelle spiagge inospitali dell'Australia o dell'Africa centrale, essa parte da questa terra.

Se la prima considerazione deve elevare il nostro punto di vista generale più alto di quel che lo sia per coloro che considerano questa questione dal solo lato politico e personale, questa seconda c'impedisce di considerarla, come taluni fanno, come una cosa affatto fuori di noi alla quale noi fossimo totalmente estranei.

Vi sono certe condizioni generali storiche che s'impongono alle questioni. Permettetemi che io ricordi una similitudine portata ieri dall'onorevole generale Menabrea, che io la prenda per un momento in prestito da lui.

Supponete che alcuno di noi si trovasse nel mezzo di una gran società Musulmana o Buddista, ed in una delle loro assemblee, dato che ne avessero, e che egli non udisse in quella discutere i miglioramenti, le modalità eventuali da portarsi nei loro rapporti interni civili e religiosi, ma paresse a lui quell'assemblea far mostra d'ignorare che quella società è il prodotto, che vive nell'atmosfera dell'Islamismo o del Buddismo, ovvero la vedesse costantemente preoccupata a escogitare i modi di difendersi con leggi speciali, eccezionali dai ministri della stessa religione; cosa direbbe quello spettatore col giudizio tranquillo, e dirò così, storico di un osservatore estraneo ed imparziale? Direbbo per lo meno che quella è una società profondamente turbata. È necessario ogni tanto riportare la mente a questi concetti sintetici non fosse che per correggere i giudizi unilaterali che si portano sovente sotto l'impulso di una sola e spesso temporanea preoccupazione, soprattutto nei tempi di passioni politiche.

Molto più comprensibile, anzi affatto naturale potrebbe talvolta sembrare quell'andamento ed ogni provvisione contro una religione in un paese dove la maggioranza ed il Governo ne professa un'altra, e quindi ne discende anche come conclusione che non tutti i sistemi adottati nelle varie combinazioni in Europa ed altrove per regolare i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sieno convenienti all'Italia.

Questo, credo, comprenderà di leggieri ognuno, che cioè le leggi si fanno per i popoli e per

i loro costumi, non sono nè teorie astratte, nè esperimenti filosofici e neppure soggetto di facile imitazione da Stato a Stato.

Questi due punti ho voluto stabilire perchè mi devono, a mio avviso, necessariamente servire di base e di norma anche nel trattare le particolarità di questo soggetto; ma la chiusura della discussione me lo vieta, ed io ho detto che non mi sarei trattenuto sulle idee generali, quindi scendo rapidamente agli articoli dei quali volevo tener parola.

Dopo le parole dell'onor. Senatore Mauri, veramente io avrei potuto anche farne a meno, perchè egli ha così bene prevenuto ed espresso il mio pensiero che io potrei dispensarmi dal parlare. Ciononostante se la mia voce può dare un lievissimo appoggio alle idee da lui espresse io richiamo ancora una volta l'attenzione del Senato sopra quest'articolo. Ivi si dice: *Il ministro di un culto che abusando in qualsiasi modo del proprio ministero e dei mezzi spirituali turba la coscienza pubblica o la pace della famiglia è punito*, ecc. Io intendo benissimo che si punisca ogni genere di abuso, quando abuso c'è; ma in questa materia chi definisce dov'è l'abuso e dov'è l'uso? Chi sarà il giudice? A mio avviso non c'è abuso speciale per gli uni che non ci sia per gli altri; quello che è abuso pel laico lo sarà per l'ecclesiastico. Ma ammettiamo che ve ne possa essere uno speciale da costituire reato per gli ecclesiastici, chi lo determina? Quale sarà? Chi sarà il giudice? Si tratta di un nuovo reato e di tutta una nuova procedura da istituire. Ma io non credo vi sia reato speciale, nè che per tutelare l'ordine pubblico sia necessario di distinguerlo in via eccezionale.

Veniamo ai casi speciali che si possono prevedere, per esempio: proselitismo, elezione di Stato, dacchè molti altri non saprei trovarne.

Se il proselitismo, se l'influenza per l'elezione di uno Stato, se qualsiasi altra influenza è esercitata nei limiti permessi ed ammessi non saranno più colpevoli in un ecclesiastico che in un laico, se saranno spinti al di là dei limiti di un consiglio, di una influenza ragionevole, saranno colpevoli tanto nell'uno quanto nell'altro. Io capisco che possiate punire il carattere dell'individuo che abusa, dandogli una pena maggiore; questo potrà essere razionale, il carattere dell'individuo può accrescere la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

colpabilità, ma non creare un reato dove non c'è. Questo reato poi così contestabile voi lo create con una latitudine illimitata alla quale nessuno riesce a segnare i confini. Io non mi fermo più lungamente sopra questo soggetto, perchè l'onore. Senatore Mauri ve lo ha dimostrato con la sua usata autorità, chiarezza e precisione. Io dichiaro solamente che diffidando dell'ignoto dei reati e delle leggi eccezionali mi rifugio come asilo più sicuro nel diritto comune. Ed infatti, per questa quistione così grave, così difficile, della quale siamo tutti preoccupati, quella cioè dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato l'unico trovato che abbia realmente fatto prove mirabili è stato quello dell'illustre uomo di Stato, cui dobbiamo in grandissima parte il rinascimento del nostro paese, cioè la libertà della Chiesa e dello Stato. Che anzi, se la sua chiara mente ha saputo riconoscerlo e formularlo prima e meglio di ogni altro, ciò è perchè quel trovato è il portato naturale dello stato delle cose delle condizioni religiose, civili e politiche dell'Italia. Il terreno della libertà è il solo terreno sul quale è possibile che quella gravissima questione possa esplicarsi, ed è almeno necessario che ci si stia tutto il tempo necessario perchè si arrivi poi ad una soluzione che noi non possiamo per ora prevedere. Ed è forse nella natura delle cose che ci resti per sempre.

Ora questo terreno della libertà è delicatissimo, appena che si comincia ad abbandonarlo e che s'incominciano a fare leggi eccezionali, voi non sapete dove queste leggi eccezionali vi trascinino. Anzi, posto che ho la parola, per non prenderla un'altra volta, visto che anche altri oratori hanno parlato in complesso dei varii articoli, anche io mi permetterò di fare allusione a qualche cosa che si trova nell'articolo seguente.

Ho veduto che nel seguente articolo è punito quell'ecclesiastico il quale nell'esercizio del suo ministero censura una legge o un decreto, ecc.

Ebbene, io dirò per quell'articolo la stessa cosa che ho detto per il precedente.

La censura è un diritto in un paese libero; sulla censura si edifica un paese costituzionale; che cosa è la vita di un paese costituzionale se non la costante censura di tutte le istituzioni che non si credono più idonee e che con questo mezzo costantemente si modi-

ficano? Ebbene voi volete mettere i ministri del culto in una posizione anormale, voi volete togliere a quei cittadini, quello che è concesso a tutti gli altri, cominciando da noi sin all'ultimo giornalista. Io so che voi mi direte che si permette la censura agli ecclesiastici, ma non come preti; sottili distinzioni! Ma che quando si ammettano, militano certamente in favore del mio assunto. Come ministri di una religione, ordinariamente essi rappresentano una coscienza complessiva, ed è sempre pericoloso di agire con la forza contro la coscienza; ed infatti, quale sarà la conseguenza di questa disposizione? Veniamo al risultato pratico.

Io suppongo che voi non siate convinti che il Governo sarà sempre infallibile in ogni legge che farà. Ora, l'una delle due. O la legge e il decreto censurato saranno giusti e buoni, o saranno cattivi e immorali; se la legge è buona, credete bene che il pubblico farà giustizia da sé. Ma assicuratevi pure che, se vi saranno leggi giustamente meritevoli di censura, l'opinione pubblica non mancherà di mettersi dal lato del censurante, e tanto più, quanto più esso rappresenterà il sentire di una coscienza rispettata e comune a molti, e voi vi troverete tosto a prendere il sembiante di persecutori, e il punito sarà il martire della verità. La miglior prova di questo giudizio, di questa elaborazione costante di giudizio nella pubblica coscienza, niuno l'ha fatta meglio di noi. Voi vedete come, malgrado le più vive ostilità, la più aspra censura, l'Italia non è stata trattennuta, nel suo grande cammino, verso l'unità e la civiltà.

Ora, o Signori, non val meglio accettare francamente il terreno della libertà con i suoi mali, ma anche con i suoi infiniti beni, sopra il quale solo sarà possibile che tutte queste difficili questioni trovino naturalmente la loro esplicazione?

Io quindi faccio due proposte: la prima si è che sia rinviato alla Commissione l'articolo 216, perchè o sia ridotto ad una semplice ragione di punire negli articoli susseguenti o se si vuole che abbia alcuna azione propria, sia precisa e limitata, e contempli dei veri e reali reati nei quali sia compromesso l'ordine pubblico.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

La seconda è che si sopprimano nell'articolo 217 le parole: *expressamente censura*.

PRESIDENTE. Abbia la bontà di formulare la sua proposta e di trasmetterla al banco della presidenza.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dirò poche parole.

Rispondo brevemente all'onorevole Senatore Mauri e all'onorevole Senatore Vitelleschi che la Commissione si tiene ferma a mantenere gli articoli nella sua integrità. Io credo che il discorso dell'onorevole Senatore Mauri a cui ha fatto adesione l'onorevole Senatore Vitelleschi si possa confutare facilmente.

Il reato preveduto all'art. 216 ha due elementi che spiccano di subito agli occhi della mente. L'abuso del ministero e dei mezzi spirituali e il turbamento della coscienza pubblica, e della pace delle famiglie.

L'onorev. Senatore Mauri si preoccupa molto di questi abusi del ministero e dei mezzi spirituali atti a turbare la coscienza pubblica o la pace delle famiglie; e domanda: chi sarà competente a giudicarne? Dove finisce l'uso, dove comincia l'abuso del ministero sacerdotale? Mi pare che sia facile il vederlo. La competenza non è dubbio che sia del giudice ordinario; perchè appunto non entra nel dominio della podestà spirituale, come lo suppone l'onorevole Senatore Mauri nel risolvere questa questione.

Non è l'abuso in se medesimo o dirò l'eccesso dell'uso che si vuol punire, ma quell'abuso che riesce a turbare la pubblica coscienza o la pace delle famiglie; e la pena non è minacciata al sacerdote perchè ha ecceduto nell'esercitare il suo ministero; ma perchè si è servito del ministero suo per un secondo fine, per un fine mondano.

L'abuso sta dunque nel fine di turbare la coscienza pubblica, nel far servire il ministero sacerdotale a fini malvagi.

Mi spiego con un esempio. Il sacerdote sa che la donna che si accosta al tribunale della penitenza, ha il marito che ha acquistato dei beni che appartenevano ad una casa monastica, e il sacerdote comincia a mettere nell'orecchio della penitente, che essa non può

convivere col marito, perchè il marito è scomunicato, che essa deve determinarlo a restituire i beni acquistati, e se non può ottenerlo deve allontanarsi da lui e abbandonare la famiglia. In tal modo, mette non solo la discordia, ma la divisione nella famiglia. Tale, onorevoli colleghi, è l'abuso del ministero e dei mezzi spirituali, a cui si riferisce l'articolo 216 del progetto. E ben vede l'onorevole Mauri, che per conoscerne e giudicarne il fine, bisogna investigare l'intendimento del sacerdote e che questo fine tutto mondano, è il tribunale ordinario, che deve indagarlo e dichiararlo.

Mi pare che dopo questa risposta non ci sia più ragione di diffondersi su questo argomento e che tutto l'edificio eretto dall'onorevole Senatore Mauri e dell'onorevole Senatore Vitelleschi, cade di per sé.

Quanto poi alla troppa preoccupazione che ha il Governo di quello che l'onorevole Mauri chiama una fazione ridotta alla impotenza, per me dirò una cosa sola. Io sono un disgraziato che non ho per verità la fortuna di vedere questo orizzonte sereno e roseo che vede l'onorevole Senatore Mauri. Io credo anzi, che sia da impensierirsi e molto dell'attitudine del clero, il quale non è punto ridotto alla impotenza, come l'on. Mauri crede. Io non credo che sia giunto nè vicino il momento di disarmare la società, ma che sia invece il caso di mantenerla forte e potente contro gli attacchi di quella che l'onorevole Mauri appella una fazione, ma che ha la forza dell'audacia, e della persistenza, la forza dell'ordine e della disciplina, e che saprebbe all'uopo uscire quando meno lo si aspettasse in azione risoluta, violenta, e condurre così la vasta orditura dei suoi disegni con molta abilità verso i suoi fini.

Io non voglio abusare più oltre della bontà del Senato, nè togliere all'onor. Senatore Arrivabene il beneficio di poter fare la sua mozione, per cui aveva già chiesta la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Arrivabene.

Senatore ARRIVABENE. L'ora delle 6 non è ancora suonata. La discussione su questa materia è però stata tanto importante e tanto larga che sarebbe impossibile di prolungarla.

Io non intendo ritornare sulla questione; esprimerò solo la mia opinione e sarebbe di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MARZO 1875

attenersi a qualunque siasi sistema, piuttosto che condannare alla prigione un vescovo.

Io propongo che si venga alla votazione.

Senatore LAUZI. Domando la parola, ma stante l'ora tarda, chieggo mi sia riservata per la tornata di domani.

Voci. A domani, a domani.

Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. La presidenza si è data premura di chiedere informazioni sullo stato di salute degli onorevoli nostri colleghi ammalati.

Godo nell'annunziare al Senato che gli onorevoli Tecchio e Malvezzi hanno sensibilmente migliorato.

Sono però dolente di dover comunicare al Senato il seguente telegramma giuntomi oggi.

« Professore Bufalini passò notte inquieta con qualche turbamento mentale. Forze dimi-

nuiscono sensibilmente, catarro con tosse molesta aumenta, paralisi vescica ed estremità inferiori permanente, stato grave.

Firmato: MONTEZEMOLO. »

Da ora lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge per la leva militare sui nati nel 1855.

Alle due, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Codice penale (*seguito*.)
2. Modificazione alla legge sui diritti di autore delle opere dell'ingegno.
3. Certificati ipotecari.

La seduta è sciolta (ore 6).